

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 73

37° anno

16 marzo 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

94/156/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974)** 1

Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico — 1974 (convenzione di Helsinki) 2

94/157/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992)** 19

Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico — 1992 20

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1994

relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974)

(94/156/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 130 R del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che, inoltre, la Comunità e gli Stati membri cooperano nel quadro delle loro competenze rispettive con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti;

considerando che la Comunità ha adottato misure nel settore disciplinato dalla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974) e che le spetta, in queste materie, impegnarsi sul piano internazionale;

considerando che dal 19 febbraio 1991 la Commissione ha partecipato, a titolo di osservatrice, alle riunioni della commissione per la protezione del Mar Baltico;

considerando che la Commissione ha partecipato anche alle riunioni del gruppo ad hoc istituito per la revisione della convenzione sulla protezione del Mar Baltico;

considerando che la convenzione sulla protezione del Mar Baltico è stata modificata in modo da permettere l'adesione della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea aderisce alla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974).

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a procedere al deposito dello strumento di adesione, in conformità dell'articolo 26 della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. C 222 del 18. 8. 1993, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 22. 11. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 5.

CONVENZIONE

sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico — 1974 (convenzione di Helsinki)

GLI STATI FIRMATARI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI dell'alto valore economico, sociale e culturale dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico e delle sue risorse viventi per i popoli delle parti contraenti;

CONSAPEVOLI delle eccezionali caratteristiche idrografiche ed ecologiche della regione del Mar Baltico e della sensibilità delle sue risorse viventi alle modificazioni ambientali;

CONSIDERATI il rapido sviluppo delle attività umane nella regione del Mar Baltico, l'importante concentrazione demografica del suo bacino di raccolta, l'elevato grado di urbanizzazione e di industrializzazione degli Stati contraenti nonché il carattere intensivo della loro agricoltura e silvicoltura;

VIVAMENTE PREOCCUPATI per l'aumento dell'inquinamento nella regione del Mar Baltico proveniente da molteplici fonti quali gli scarichi nei fiumi e dagli estuari, dagli sbocchi delle condutture fognarie e dagli oleodotti, gli scarichi connessi alle operazioni di routine delle imbarcazioni e l'inquinamento proveniente dall'atmosfera;

CONSAPEVOLI della responsabilità che incombe alle parti contraenti di proteggere e migliorare nell'interesse delle loro popolazioni l'ambiente marino nella regione del Mar Baltico;

RICONOSCENDO che la protezione e il miglioramento dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico sono compiti che non possono essere efficacemente assolti con i soli sforzi nazionali e che urgono pertanto una stretta cooperazione a livello regionale e altre misure a livello internazionale;

RILEVANDO che le recenti convenzioni internazionali in materia applicate dalle rispettive parti contraenti non contengono tutte le disposizioni specifiche atte a proteggere e migliorare l'ambiente marino della regione del Mar Baltico;

RILEVANDO l'importanza della cooperazione scientifica e tecnologica, soprattutto tra le parti contraenti, ai fini della protezione e del miglioramento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente la cooperazione regionale nella regione del Mar Baltico, la cui importanza è stata confermata dalla firma a Gdansk nel 1973 della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse viventi nel Mar Baltico e nei Belts;

CONSAPEVOLI dell'importanza che la cooperazione regionale intergovernativa riveste per la protezione dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico quale parte integrante della cooperazione pacifica e della reciproca comprensione tra tutti gli Stati europei,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Territorio di applicazione della convenzione

Ai fini della presente convenzione si intende per «regione del Mar Baltico» il Mar Baltico con il golfo di Bothnia, il golfo di Finlandia e l'ingresso al Mar Baltico delimitato dal parallelo di Skager nello Skagerrak al 57° 44,8'N. Essa non comprende le acque interne delle parti contraenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

- 1) per *inquinamento* s'intende l'introduzione diretta o indiretta da parte dell'uomo di sostanze o energia nell'ambiente marino, inclusi gli estuari, avente effetti deleteri tali da presentare un rischio per la salute umana, un danno per le risorse viventi e la vita marina, un impedimento rispetto ad usi legittimi del

mare inclusa la pesca, un deterioramento della qualità dell'acqua marina rispetto all'utilizzazione della medesima, e una riduzione degli aspetti gradevoli connessi all'ambiente marino;

2) per *inquinamento proveniente da terra* s'intende l'inquinamento del mare causato da scarichi a terra che raggiungono il mare attraverso l'acqua, l'atmosfera o direttamente dalla costa, incluse le bocche scarico degli oleodotti;

3) a) per *scarico* s'intende:

i) ogni scarico intenzionale, in mare, di rifiuti o di altri oggetti da imbarcazioni, velivoli, piattaforme o altre strutture artificiali situate in mare;

ii) ogni scarico intenzionale, in mare, di imbarcazioni, velivoli, piattaforme o altre strutture artificiali situate in mare;

b) per *scarico* non s'intende:

i) lo scarico in mare di rifiuti o altri oggetti inerente o derivante dalle normali operazioni di imbarcazioni, velivoli, piattaforme o altre strutture artificiali situate in mare e dalle rispettive attrezzature, diversi da rifiuti o altri oggetti trasportati da o verso imbarcazioni, velivoli, piattaforme o altre strutture artificiali situate in mare operanti nell'intento di eliminare tali oggetti, o derivati dal trattamento di tali rifiuti o di altri oggetti su tali imbarcazioni, velivoli, piattaforme o strutture;

ii) il collocamento di oggetti a fini diversi dalla pura eliminazione dei medesimi purché tale collocamento non sia contrario alle finalità della presente convenzione;

4) per *imbarcazioni e velivoli* s'intendono imbarcazioni e natanti o velivoli di qualsiasi tipo. L'espressione comprende aliscafi, veicoli a cuscino d'aria, veicoli sommergibili, imbarcazioni e natanti autopropulsori o meno, e piattaforme fisse o galleggianti;

5) per *petrolio* s'intende il petrolio in qualsiasi forma incluso il greggio, l'olio combustibile, la morchia, i residui di petrolio e i prodotti raffinati;

6) per *sostanza nociva* s'intende qualsiasi sostanza pericolosa, nociva o di altro tipo che, introdotta in mare, possa causare inquinamento;

7) per *incidente* s'intende un evento comportante lo scarico effettivo o probabile in mare di una sostanza dannosa o effluenti contenenti tale sostanza.

Articolo 3

Principi e obblighi fondamentali

1. Le parti contraenti adottano individualmente o congiuntamente le misure legislative o amministrative nonché altre opportune misure atte a impedire e diminuire l'inquinamento e a proteggere e migliorare l'ambiente marino nella regione del Mar Baltico.

2. Le parti contraenti compiono il massimo sforzo per far sì che l'applicazione della presente convenzione non causi un aumento dell'inquinamento di zone marine al di fuori della regione del Mar Baltico.

Articolo 4

Applicazione

1. La presente convenzione si applica alla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico comprendente l'acqua e il fondo marino incluse le loro rispettive risorse viventi e altre forme di vita marina.

2. Fatti salvi i diritti sovrani relativi alle loro acque territoriali, ciascuna parte contraente applica le disposizioni della presente convenzione nell'ambito delle sue acque territoriali attraverso le proprie autorità nazionali.

3. Nonostante le disposizioni della presente convenzione non si applichino alle acque interne soggette alla giurisdizione di ciascuna parte contraente, le parti contraenti s'impegnano, con riserva dei loro diritti di sovranità, a far sì che le finalità della presente convenzione siano conseguite nelle suddette acque.

4. La presente convenzione non si applica a navi da guerra, navi ausiliarie, velivoli militari o altre imbarcazioni e velivoli appartenenti o utilizzati da uno Stato e adibiti, in quel momento, solo ad usi non commerciali.

Ciascuna parte contraente, mediante adozione di opportune misure tali da non ostacolare le operazioni o le capacità operative di dette navi e velivoli ad essa appartenenti o da essa utilizzati, provvede affinché tali navi e velivoli operino, per quanto possibile e ragionevole, in maniera coerente con la presente convenzione.

Articolo 5

Sostanze pericolose

Le parti contraenti si impegnano ad opporsi all'introduzione, attraverso l'atmosfera, attraverso l'acqua o di altra natura, nella regione del Mar Baltico, delle sostanze pericolose specificate nell'allegato I della presente convenzione.

Articolo 6

Principi e obblighi relativi all'inquinamento proveniente da terra

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure opportune per controllare e ridurre al minimo l'inquinamento proveniente da terra nell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

2. In particolare, le parti contraenti adottano tutte le misure atte a controllare e a limitare rigorosamente l'inquinamento provocato da sostanze e materie nocive in conformità dell'allegato II della presente convenzione. A tal fine esse cooperano, inter alia, allo sviluppo e all'adozione di programmi specifici, orientamenti, norme o regolamenti concernenti gli scarichi, la qualità ambientale, i prodotti contenenti tali sostanze e materie e il loro uso.

3. Le sostanze e le materie di cui all'allegato II della presente convenzione non debbono essere introdotte nell'ambiente marino della regione del Mar Baltico in quantità significative senza previa autorizzazione speciale, che può essere periodicamente rivista, rilasciata dalla competente autorità nazionale.

4. La competente autorità nazionale informa la Commissione di cui all'articolo 12 della presente convenzione sulla quantità, la qualità e le modalità dello scarico qualora essa ritenga che siano state scaricate quantità significative di sostanze e materie elencate nell'allegato II della presente convenzione.

5. Le parti contraenti compiono il massimo sforzo per stabilire e adottare criteri comuni per il rilascio delle autorizzazioni di scarico.

6. Al fine di controllare e ridurre al minimo l'inquinamento della regione del Mar Baltico provocato da sostanze nocive, le parti contraenti, oltre all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 della presente convenzione, mirano a conseguire le finalità e ad applicare i criteri enumerati nell'allegato della presente convenzione.

7. Qualora lo scarico da un corso di acqua, che scorre attraverso il territorio di due o più parti contraenti o che forma un confine tra esse, possa causare inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico, le rispettive parti contraenti adottano congiuntamente misure appropriate al fine di impedire e ridurre tale inquinamento.

8. Le parti contraenti usano i migliori mezzi disponibili per ridurre al minimo l'inquinamento atmosferico della regione del Mar Baltico provocato da sostanze nocive.

Articolo 7

Prevenzione dell'inquinamento proveniente da navi

1. Al fine di proteggere la regione del Mar Baltico dall'inquinamento provocato dallo scarico intenzionale,

dovuto a negligenza o accidentale di petrolio, di sostanze nocive diverse dal petrolio e di acque luride e rifiuti provenienti da navi, le parti contraenti adottano le misure specificate nell'allegato IV della presente convenzione.

2. Le parti contraenti sviluppano e applicano norme uniformi relative alla capacità e alla ubicazione di strutture adibite alla ricezione di residui di petrolio, di sostanze nocive diverse dal petrolio, e di acque luride e rifiuti, considerando, tuttavia, le particolari esigenze delle navi-passeggeri e dei traghetti.

Articolo 8

Imbarcazioni da diporto

Le parti contraenti, oltre ad attuare le disposizioni della presente convenzione che possono essere propriamente applicate alle imbarcazioni da diporto, adottano misure particolari al fine di diminuire gli effetti nocivi sull'ambiente marino della regione del Mar Baltico connessi alle attività delle suddette imbarcazioni. Le misure debbono tra l'altro prevedere adeguate strutture di ricezione per i rifiuti delle imbarcazioni da diporto.

Articolo 9

Prevenzione dello scarico dei rifiuti

1. Le parti contraenti vietano lo scarico dei rifiuti nella regione del Mar Baltico.

2. Per lo scarico di residui di escavazione è necessaria l'autorizzazione preventiva speciale dell'autorità nazionale competente conformemente alle disposizioni dell'allegato 5 della presente convenzione.

3. Ciascuna parte contraente s'impegna a far rispettare le disposizioni del presente articolo ad imbarcazioni e velivoli:

- a) registrati nel suo territorio o battenti la sua bandiera nazionale;
- b) che abbiano caricato sul suo territorio o nelle sue acque territoriali materiali destinati ad essere scaricati;
- c) ritenuti essere in atto di scaricare nelle sue acque territoriali.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora siano minacciate la sicurezza in mare di persone, in caso di rischio di perdita o distruzione totale di imbarcazioni o velivoli e in qualsiasi circostanza che costituisca un pericolo per la vita umana qualora lo scarico appaia essere l'unico modo di scongiurare tale pericolo e qualora si possa ragionevolmente ritenere che il danno conseguente a tale scarico sia inferiore a quello che si verificherebbe altrimenti. Lo scarico deve essere effettuato in maniera da ridurre al minimo la probabilità di danni alla vita umana o marina.

5. Lo scarico di cui al paragrafo 4 del presente articolo deve essere riferito e trattato conformemente all'allegato VI della presente convenzione e deve essere immediatamente riferito alla Commissione di cui all'articolo 12 della presente convenzione conformemente alle disposizioni della norma 4 dell'allegato V della presente convenzione.

6. Qualora si sospetti che uno scarico abbia luogo in violazione delle disposizioni del presente articolo, le parti contraenti cooperano nell'accertamento del medesimo conformemente alla norma 2 dell'allegato IV della presente convenzione.

Articolo 10

Esplorazione e sfruttamento del fondo marino e del suo sottosuolo

Ciascuna parte contraente adotta tutte le misure atte per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della parte di fondo marino e del relativo sottosuolo soggetta alla sua giurisdizione o da attività connesse ad esse. Essa provvede inoltre a far sì che sia disponibile l'attrezzatura adeguata per procedere ad un'immediata riduzione dell'inquinamento nella zona.

Articolo 11

Cooperazione nella lotta all'inquinamento marino

Le parti contraenti intervengono e cooperano conformemente a quanto disposto all'allegato VI della presente convenzione al fine di eliminare o ridurre al minimo l'inquinamento della regione del Mar Baltico provocato da petrolio o da altre sostanze nocive.

Articolo 12

Quadro istituzionale e organizzativo

1. È istituita ai fini della presente convenzione la commissione per la protezione dell'ambiente marino del Baltico nel seguito designata come la «commissione».

2. La presidenza della commissione è conferita a ciascuna parte contraente a turno in ordine alfabetico dei nomi degli Stati in lingua inglese.

Il presidente è in carica per un periodo di due anni e non può, durante il periodo della presidenza, fungere da rappresentante del suo paese.

In caso di vacanza della presidenza, la parte contraente cui spetta la presidenza della commissione nomina un successore che rimane in carica fino al termine della presidenza di tale parte contraente.

3. Vengono tenute riunioni della commissione almeno una volta l'anno su convocazione del presidente. Su richiesta di una parte contraente, purché tale richiesta sia sostenuta da un'altra parte contraente, il presidente convoca, quanto prima possibile, una riunione straordinaria

alla data e nel luogo da esso stabiliti e comunque non oltre il diciannovesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

4. La prima riunione della commissione è convocata dal governo depositario e ha luogo entro un periodo di diciannove giorni dalla data successiva all'entrata in vigore della presente convenzione.

5. Ciascuna parte contraente ha diritto ad un voto in seno alla commissione. Le decisioni della commissione sono prese all'unanimità salvo che la presente convenzione disponga altrimenti.

Articolo 13

Obblighi della commissione

Gli obblighi della commissione sono:

- a) vigilare costantemente sull'attuazione della presente convenzione;
- b) formulare raccomandazioni su misure connesse alle finalità della presente convenzione;
- c) provvedere al riesame dei contenuti della presente convenzione, inclusi i suoi allegati, e raccomandare alle parti contraenti eventuali modifiche alla presente convenzione e ai suoi allegati ivi comprese modifiche agli elenchi delle sostanze e dei materiali nonché l'adozione di nuovi allegati;
- d) definire criteri di controllo dell'inquinamento, obiettivi per la riduzione dell'inquinamento e obiettivi relativi alle misure, in particolare per quanto concerne l'allegato III della presente convenzione;
- e) promuovere, in stretta collaborazione con organismi governativi competenti e in considerazione della lettera f) del presente articolo, ulteriori misure atte a proteggere l'ambiente marino della regione del Mar Baltico e a tale fine:
 - i) ricevere, elaborare, sintetizzare e divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche e statistiche;
 - ii) promuovere la ricerca scientifica e tecnologica;
- f) ricercare, se opportuno, la collaborazione di organizzazioni regionali o internazionali competenti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e in settori comunque connessi con gli obiettivi della presente convenzione;
- g) espletare eventuali altre funzioni nell'ambito delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 14

Disposizioni amministrative per la commissione

1. La lingua di lavoro della commissione è l'inglese.

2. La commissione adotta il proprio regolamento.
3. La sede amministrativa della commissione, nel seguito designata come il «segretariato» è a Helsinki.
4. La commissione nomina un segretario generale, adotta disposizioni per la nomina del personale necessario e determina gli obblighi e le competenze del segretario generale.
5. Il segretario è il capo amministrativo della commissione; egli assolve alle funzioni necessarie all'amministrazione della presente convenzione e all'attività della commissione ed espleta altri eventuali compiti ad esso assegnati dalla commissione e dal suo regolamento.

Articolo 15

Disposizioni finanziarie relative alla commissione

1. La commissione adotta il suo regolamento finanziario.
2. La commissione adotta un bilancio annuale o biennale delle spese proposte e un bilancio previsionale per il periodo finanziario seguente.
3. L'importo totale del bilancio, inclusi i bilanci supplementari eventuali adottati dalla commissione, sono finanziati dalle parti contraenti in parti uguali salvo diversa decisione unanime della commissione.

Oltre al contributo dato dai suoi Stati membri, la Comunità economica europea contribuisce per almeno il 2,5 % ai costi amministrativi iscritti nel bilancio.

4. Ciascuna parte contraente sostiene le spese connesse alla partecipazione all'attività nella commissione dei suoi rappresentanti, esperti e consiglieri.

Articolo 16

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti contraenti si impegnano, direttamente o eventualmente attraverso organizzazioni regionali o altre organizzazioni internazionali competenti, a cooperare nel settore della scienza e della tecnologia e in altri eventuali campi di ricerca e a scambiarsi dati e altre informazioni scientifiche connesse alle finalità della presente convenzione.
2. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della presente convenzione, le parti contraenti s'impegnano direttamente o, eventualmente, attraverso organizzazioni regionali competenti o organizzazioni internazionali, a promuovere studi, a intraprendere, sostenere o contribuire a programmi volti a sviluppare modi e mezzi atti a permettere la valutazione della natura e delle incidenze dell'inquinamento, dei rischi e dei rimedi nella regione del Mar Baltico e, in particolare a sviluppare metodi alternativi di trattamento, di eliminazione e di scarico di

oggetti e sostanze che possono causare l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

3. Le parti contraenti s'impegnano, direttamente o eventualmente attraverso organizzazioni regionali od organizzazioni internazionali competenti, e in base alle informazioni e ai dati acquisiti in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a cooperare nello sviluppo di metodi di osservazione tra loro comparabili, nella realizzazione di studi e nell'instaurazione di programmi di monitoraggio congiunti o complementari.

4. L'organizzazione e la portata delle attività connesse all'attuazione dei compiti di cui ai precedenti paragrafi debbono essere definite in primo luogo dalla commissione.

Articolo 17

Responsabilità per danno

Le parti contraenti s'impegnano a sviluppare e ad accettare, quanto prima possibile e congiuntamente, norme relative alla responsabilità per danno risultante da atti o omissioni che violano la presente convenzione, a fissare i limiti della responsabilità e i criteri e le procedure per la determinazione delle responsabilità o della riparazione.

Articolo 18

Composizione di litigi

1. In caso di litigio tra le parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, esse ricercano una soluzione mediante negoziato. Qualora le parti interessate non pervengano ad un accordo esse ricercano l'intervento o congiuntamente richiedono la mediazione di una terza parte contraente, di un'organizzazione internazionale qualificata o di una persona qualificata.

2. Qualora le parti interessate non siano in grado di risolvere la controversia attraverso negoziato o non abbiano potuto accordarsi sui mezzi di composizione sopradescritti, la controversia, è sottoposta, di comune accordo ad un tribunale arbitrale ad hoc, ad un tribunale arbitrale permanente o alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 19

Salvaguardia di talune libertà

Nessun elemento della presente convenzione può essere interpretato in modo tale da comportare una violazione del diritto di navigazione, di pesca, di ricerca scientifica marina e di altri usi legittimi degli alti mari nonché del diritto di passaggio legittimo attraverso le acque territoriali.

Articolo 20

Allegati

Gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante della medesima.

Articolo 21

Relazione con altre convenzioni

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi contratti dalle parti contraenti in base a trattati conclusi precedentemente nonché a trattati che possono essere conclusi in futuro e comportanti la promozione e lo sviluppo dei principi generali del diritto del mare sui quali si fonda la presente convenzione nonché disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Articolo 22

Revisione della convenzione

Con il consenso delle parti contraenti o su richiesta della commissione, può essere convocata una conferenza al fine di effettuare una revisione generale della presente convenzione.

Articolo 23

Emendamenti degli articoli della convenzione

1. Ciascuna parte contraente può proporre emendamenti agli articoli della presente convenzione. Gli emendamenti proposti sono presentati al governo depositario e comunicati da questo alle parti contraenti le quali informano il governo depositario dell'accoglimento o del rifiuto dei medesimi quanto prima possibile dopo il ricevimento della comunicazione.

Un emendamento entra in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data in cui il governo depositario ha ricevuto dalle parti contraenti le notifiche di accoglimento dell'emendamento.

2. Con il consenso delle parti contraenti o su richiesta della Commissione può essere convocata una conferenza al fine di apportare emendamenti alla presente convenzione.

Articolo 24

Emendamenti agli allegati e adozione degli allegati

1. Ciascun emendamento agli allegati proposto da una parte contraente è comunicato alle altre parti contraenti dal governo depositario ed esaminato dalla commissione. Se è adottato dalla commissione l'emendamento viene comunicato alle parti contraenti e ne viene raccomandato l'accoglimento.

2. Il suddetto emendamento si ritiene accolto al termine di un periodo determinato dalla commissione a meno che durante detto periodo una delle parti contraenti abbia sollevato obiezioni nei confronti dell'emendamento. L'emendamento accolto entra in vigore alla data stabilita dalla commissione.

Il periodo stabilito dalla commissione è prorogato di un periodo ulteriore di sei mesi con conseguente proroga

della data di entrata in vigore dell'emendamento, qualora, in casi eccezionali, una parte contraente, prima della scadenza del periodo stabilito dalla commissione, comunichi al governo depositario che, nonostante la sua intenzione di accogliere la proposta, non risultano ancora soddisfatti nel suo Stato i requisiti costituzionali di tale accoglimento.

3. Un allegato alla presente convenzione può essere adottato in conformità delle disposizioni del presente articolo.

4. Il governo depositario informa tutte le parti contraenti degli emendamenti o di nuovi allegati che entrano in vigore in base al presente articolo e della data alla quale detti emendamenti o nuovi allegati entrano in vigore.

5. Le obiezioni di cui al presente articolo sono notificate per iscritto al governo depositario il quale comunica a tutte le parti contraenti e al segretario generale notifiche delle suddette obiezioni nonché la data della loro ricezione.

Articolo 25

Riserve

1. Le disposizioni della presente convenzione non sono soggette a riserve.

2. Il disposto del paragrafo 1 del presente articolo non impedisce la parte contraente di sospendere per un periodo non superiore ad un anno l'applicazione di un allegato della presente convenzione, una parte del medesimo o un emendamento allo stesso dopo che l'allegato in questione o il relativo emendamento siano entrati in vigore.

3. Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, una parte contraente invochi il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, essa, al momento dell'adozione da parte della commissione di un emendamento ad un allegato o di un nuovo allegato, comunica alle parti contraenti le disposizioni la cui applicazione sarà sospesa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 26

Firma, ratifica, approvazione e adesione

1. La presente convenzione è aperta alla firma il 22 marzo 1974, a Helsinki, degli Stati del Mar Baltico partecipanti alla conferenza diplomatica sulla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico tenuta a Helsinki dal 18 al 22 marzo 1974. La presente convenzione è aperta all'adesione di altri Stati interessati al conseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione purché tali Stati siano invitati da tutte le parti contraenti.

La presente convenzione è aperta all'adesione della Comunità economica europea. Nell'ambito delle sue competenze, la Comunità economica europea ha diritto ad un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione. La Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto quando i suoi Stati membri lo esercitano e viceversa.

2. La presente convenzione è soggetta a ratifica o approvazione da parte degli Stati che l'hanno firmata.

3. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il governo della Finlandia che funge da governo depositario.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore due mesi dopo il deposito del settimo strumento di ratifica o di approvazione.

Ai fini dell'adesione della Comunità economica europea alla convenzione in conformità dell'articolo 26, la convenzione entra in vigore due mesi dopo il deposito degli strumenti di adesione.

Articolo 28

Denuncia

1. Allo scadere dei cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, una parte contraente può in qualsiasi momento, con notifica iscritta al governo depositario, recedere dalla presente convenzione. La denuncia ha effetto per tale parte contraente il trentunesimo giorno di dicembre dell'anno successivo all'anno nel quale il governo depositario ha ricevuto la notifica della denuncia.

2. In caso di notifica di denuncia della commissione da parte di una parte contraente, il governo depositario convoca una riunione delle parti contraenti al fine di esaminare l'effetto della denuncia.

Articolo 29

Lingua

La presente convenzione è stata redatta in una singola copia in lingua inglese. Le traduzioni ufficiali nelle lingue danese, finlandese, tedesca, polacca, russa e svedese sono preparate e depositate unitamente all'originale firmato.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Helsinki, il ventiduesimo giorno di marzo millenovecentosettantaquattro.

Per la Danimarca:

HOLGER HANSEN

Per la Finlandia:

JERMU LAINE

Per la Repubblica democratica tedesca:

HANS REICHELT

Per la Repubblica federale di Germania:

HANS-GEORG SACHS

Per la Repubblica popolare di Polonia:

JERZY KUSIAK

Per la Svezia:

SVANTE LUNDKVIST

Per l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche:

E. E. ALEXEEVSKY

*ALLEGATO I***SOSTANZE PERICOLOSE**

La protezione della regione del Mar Baltico dall'inquinamento provocato dalle sostanze di seguito elencate può comportare l'uso di idonei mezzi tecnici, di divieti e regolamentazioni in materia di trasporto, commercio, manipolazione, applicazione e deposito finale di prodotti contenenti dette sostanze.

1. DDT [1,1,1-Tricloro-2,2-bis-(clorofenil)-etano e suoi derivati DDE e DDD]
2. PCB (Bifenili policlorati)
3. PCT (Terfenili policlorati)

*ALLEGATO II***SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente convenzione segue l'elenco delle sostanze e delle materie.

L'elenco è valido per le sostanze e materie introdotte nell'ambiente marino. Le parti contraenti fanno inoltre il possibile per usare i migliori mezzi disponibili al fine di prevenire l'introduzione nella regione del Mar Baltico di sostanze e materie pericolose.

A. Sostanze prioritarie

1. Mercurio, cadmio e loro composti

B.

2. Antimonio, arsenico, berillio, cromo, rame, piombo, molibdeno, nichel, selenio, stagno, vanadio, zinco e loro composti nonché il fosforo elementare
3. Fenoli e loro derivati
4. Acido ftalico e suoi derivati
5. Cianuri
6. Idrocarburi persistenti alogenati
7. Idrocarburi aromatici policiclici e loro derivati
8. Composti tossici organosilicici persistenti
9. Pesticidi persistenti inclusi i pesticidi organostannici e organofosforici, erbicidi, fungicidi e prodotti chimici usati per la preservazione del legno, del legname, della pasta di legno, della cellulosa, della carta, del pellame, dei tessuti, non oggetto delle disposizioni dell'allegato I della presente convenzione
10. Materiali radioattivi
11. Acidi, alcali e agenti attivi superficiali in concentrazioni elevate o grosse quantità
12. Petrolio o residui di industrie petrolchimiche e di altro tipo contenenti sostanze liposolubili
13. Sostanze aventi effetti nefasti sul gusto e/o l'odore dei prodotti del mare destinati al consumo umano o aventi effetti sul gusto, l'odore, il colore e la trasparenza o altre caratteristiche dell'acqua e tali da ridurre sostanzialmente il valore estetico della medesima
14. Materie e sostanze che possono galleggiare e rimanere in sospensione o affondare e che possono gravemente interferire con usi legittimi del mare
15. Sostanze lignee contenute in acque reflue industriali
16. Chelanti e EDTA (acido edilendinitrilotetracetico o acido etilendiaminotetracetico) e DTPA (acido dietilentriaminopentacetico)

ALLEGATO III**OBIETTIVI, CRITERI E MISURE RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA TERRA**

Conformemente al disposto dell'articolo 6 della presente convenzione, le parti contraenti si sforzano di conseguire gli obiettivi e di applicare i criteri e le misure enumerate nel presente allegato al fine di controllare e ridurre al minimo l'inquinamento da terra dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

1. Le acque reflue municipali debbono essere trattate affinché le materie organiche non causino modifiche dannose del contenuto di ossigeno della regione del Mar Baltico e la massa di nutrienti non provochi eutrofizzazione dannosa della regione del Mar Baltico.
2. Le acque reflue municipali debbono inoltre essere trattate in modo da garantire che la qualità igienica e in particolare la sicurezza epidemiologica e tossicologica dell'area marittima di ricezione siano mantenute a un livello tale da non comportare danni per la salute umana ed in modo tale che, in una determinata composizione di acque reflue, non si formi una quantità significativa di sostanze pericolose quali elencate negli allegati I e II della presente convenzione.
3. Il potenziale inquinante dei residui industriali deve essere ridotto al minimo in modo da ridurre la quantità di sostanze pericolose, di materie organiche e di nutrienti.
4. La riduzione al minimo di cui al punto 3 del presente allegato deve comportare in particolare la riduzione al minimo della produzione di residui mediante tecniche di trattamento, di riciclaggio e riutilizzo di acque di trattamento, mediante una maggiore economia dell'acqua e il miglioramento delle tecniche di trattamento delle acque. Per il trattamento delle acque reflue debbono essere adottati mezzi meccanici, chimici, biologici e di altra natura e devono inoltre applicarsi le misure necessarie al mantenimento e al miglioramento delle acque ricipienti.
5. Lo scarico di acque di raffreddamento di centrali nucleari o di altre industrie che impiegano grosse quantità di acqua deve avvenire in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.
6. Al fine di ridurre l'inquinamento della regione del Mar Baltico la commissione definirà criteri di controllo dell'inquinamento, obiettivi di riduzione dell'inquinamento e obiettivi relativi ai mezzi di intervento, ivi comprese tecniche di produzione e di trattamento dei residui.

ALLEGATO IV**PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVENIENTE DA IMBARCAZIONI****NORMA 1**

In materia di protezione della regione del Mar Baltico dall'inquinamento proveniente da imbarcazioni, le parti contraenti cooperano:

- a) con l'Organizzazione marittima internazionale al fine di promuovere in particolare normative internazionali;
- b) all'efficace ed armonizzata attuazione delle norme adottate dall'Organizzazione marittima internazionale.

NORMA 2

Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'investigazione delle violazioni alla legislazione vigente in materia di misure antinquinamento che hanno avuto o si sospetta abbiano avuto luogo nella regione del Mar Baltico. Detta assistenza può includere, senza essere peraltro a ciò limitato, l'ispezione da parte delle autorità competenti dei registri relativi al petrolio, dei registri relativi al carico, dei giornali di bordo nonché il prelievo di campioni di petrolio a fini di identificazione.

NORMA 3**Definizioni**

Ai fini del presente allegato s'intende per:

- 1) *imbarcazione*: un'imbarcazione di qualsiasi tipo operante nell'ambiente marittimo e comprendente ali-scafi, veicoli a cuscino d'aria, veicoli sommergibili, natanti in genere e piattaforme fisse o galleggianti;
- 2) *amministrazione*: il governo dello Stato sotto la cui giurisdizione opera l'imbarcazione. In caso di imbarcazione che possa battere bandiera di uno Stato qualsiasi, l'amministrazione è il governo di tale Stato. Per quanto riguarda piattaforme fisse o galleggianti impegnate nell'esplorazione e nello sfruttamento del fondo marino e del sottosuolo adiacenti una costa sulla quale un determinato Stato costiero eserciti diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, l'amministrazione è il governo di tale Stato costiero;
- 3) a) *scarico*: in relazione a sostanze nocive o ad effluenti contenenti tali sostanze, qualunque emissione di tali sostanze da parte di una imbarcazione; esso comprende la fuoruscita, l'eliminazione, il versamento, la perdita, il pompaggio, l'immissione o lo svuotamento;
b) per *scarico* non s'intende:
 - i) lo scarico ai sensi della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, stipulata a Londra il 29 dicembre 1972;
 - ii) l'emissione di sostanze pericolose direttamente connessa con l'esplorazione, lo sfruttamento e il relativo trattamento offshore di risorse minerali del fondo marino;
 - iii) l'emissione di sostanze nocive a fini di ricerca scientifica legittima sulla riduzione o sul controllo dell'inquinamento;
- 4) *terra più vicina*: il termine «dalla terra più vicina» significa dalla linea che delimita le acque territoriali del territorio in questione in base al diritto internazionale;
- 5) il termine *giurisdizione* deve essere interpretato in conformità del diritto internazionale vigente al momento dell'applicazione o dell'interpretazione del presente allegato;
- 6) il termine *MARPOL 73/78* significa la convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi, del 1973, modificato dal relativo protocollo del 1978.

NORMA 4**Petrolio**

Le parti contraenti, che sono anche parti contraenti di MARPOL 73/78, applicano, in conformità di tale accordo, le disposizioni dell'allegato I di MARPOL 73/78 alla prevenzione dell'inquinamento causato da petrolio.

NORMA 5**Sostanze nocive liquide**

Le parti contraenti, che sono anche parti di MARPOL 73/78, applicano in conformità di tale accordo le disposizioni dell'allegato II di MARPOL 73/78 relative alla prevenzione dell'inquinamento provocato da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa.

NORMA 6**Sostanze pericolose in varie forme di imballaggio**

- A. Le parti contraenti applicano quanto prima norme uniformi per il trasporto di sostanze pericolose in varie forme di imballaggi o in containers, in serbatoi o in serbatoi integrati in veicoli stradali e ferroviari.
- B. Per quanto concerne talune sostanze pericolose eventualmente definite dalla Commissione, il responsabile o il proprietario della nave o il suo rappresentante notifica alla competente autorità portuale l'intenzione di caricare o scaricare tali sostanze almeno 24 ore prima delle operazioni di caricamento o scaricamento.
- C. In caso di incidente con sostanze pericolose viene redatto un rapporto in conformità delle disposizioni dell'articolo 6 della presente convenzione.

NORMA 7**Acque luride**

Le parti contraenti applicano le disposizioni dei punti da A a D nonché F e G del presente regolamento sullo scarico di acque luride provenienti da navi operanti nella regione del Mar Baltico.

A. Definizioni

Ai fini della presente norma s'intende per:

1) Acque luride:

- a) lo scolo di acque luride ed altri rifiuti provenienti da qualsiasi tipo di servizio igienico, da urinatoi e da WC;
- b) gli scoli provenienti da strutture sanitarie (dispensari, infermerie di bordo, ecc.) attraverso lavandini, vasche e sbocchi di scarico situati in tali strutture;
- c) gli scoli provenienti da ambienti che ospitano animali vivi;
- d) altre acque residuali mescolate con gli scoli di cui sopra.

2) «Serbatoi di ritenzione»: il serbatoio usato per la raccolta e il deposito di acque luride.**B. Applicazione**

Le disposizioni della presente norma si applicano a:

- a) imbarcazioni di 200 t di stazza lorda;
- b) imbarcazioni inferiori a 200 t di stazza lorda abilitate al trasporto di oltre 10 persone;
- c) imbarcazioni per le quali non sussiste una stazza lorda misurata, abilitate al trasporto di oltre 10 persone.

C. Scarico di acque luride**1. Fatto salvo il disposto del punto D della presente norma, lo scarico di acque luride in mare è vietato eccetto qualora:**

- a) l'imbarcazione scarichi residui triturati e disinfettati mediante un sistema approvato dall'amministrazione ad una distanza di oltre 4 miglia marine dalla terra più vicina o qualora i residui, non triturati o disinfettati, siano scaricati ad una distanza di oltre 12 miglia marine dalla terra più vicina sempreché i suddetti residui siano stati depositati in serbatoi di ritenzione e non vengano scaricati istantaneamente bensì gradualmente ad una velocità di navigazione non inferiore a 4 nodi;
- b) l'imbarcazione sia munita di un impianto funzionante di trattamento dei residui approvato dall'amministrazione,
 - i) i risultati del test di detto impianto figurino in un documento presente a bordo;
 - ii) l'effluente non produca solidi galleggianti visibili né causi scolorimento delle acque circostanti;
- c) l'imbarcazione si trovi e scarichi residui luridi in acque soggette alla giurisdizione di uno Stato il quale preveda norme meno rigorose in materia.

2. Qualora le acque luride siano mischiate con altri rifiuti o acque reflue soggetti a disposizioni diverse, si applicano le disposizioni più rigorose.**D. Eccezioni**

Il punto C della presente norma non si applica a:

- a) lo scarico di acque luride da una nave imposto da motivi di sicurezza della nave stessa, di coloro che si trovano a bordo o da ragioni di salvataggio di persone in mare;
- b) lo scarico di acque luride risultante da danni alla nave o alle sue attrezzature, qualora prima e dopo il verificarsi del danno siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni atte ad impedire o ridurre al minimo lo scarico.

E. Strutture di ricezione

1. Ciascuna parte contraente s'impegna a garantire, nei suoi porti e terminali della regione del Mar Baltico, la disponibilità di strutture per la ricezione di acque luride, senza causare ritardi alle navi, e adeguate alle esigenze delle navi che le utilizzano.

2. Per permettere la giunzione delle tubature di ricezione con la bocca di scarico delle imbarcazioni, i due condotti da congiungere debbono essere muniti di un raccordo standard conforme alle norme seguenti:

Dimensioni standard di flangie per raccordi di scarico

Descrizione	Misurazione
Diametro esterno	210 mm
Diametro interno	A seconda del diametro esterno del tubo
Diametro del cerchio su cui si situano i bulloni	170 mm
Incavi nella flangia	4 buchi di 18 mm di diametro, equidistanti e situati sul cerchio dei bulloni aventi 170 mm di diametro, incavati verso la periferia della flangia. Larghezza dell'incavo: 18 mm
Spessore della flangia	16 mm
Bulloni e dadi: quantità e diametro	4, ciascuno con 16 mm di diametro e di adeguata lunghezza

La flangia ha la funzione di accettare tubi di un diametro interno massimo di 100 mm; deve essere di acciaio o di altro materiale equivalente e deve avere superficie piana. La flangia, assieme ad una idonea guarnizione, deve sopportare una pressione di servizio di 6 kg/cm².

Per imbarcazioni aventi una profondità di scafo di 5 metri o una profondità di scafo inferiore, il diametro interno del raccordo di scarico può essere di 38 mm.

F. Controlli

1. Le imbarcazioni operanti su rotte internazionali nella regione del Mar Baltico sono soggette ai controlli di seguito specificati:
 - a) Un controllo iniziale prima che l'imbarcazione sia messa in servizio o prima che il certificato di cui al punto G della presente norma sia rilasciato per la prima volta, al fine di accertare:
 - i) qualora l'imbarcazione sia munita di impianto di trattamento per le acque luride, se tale impianto soddisfa ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione ⁽¹⁾ e se è stato approvato dall'amministrazione;
 - ii) qualora l'imbarcazione sia munita di un sistema di triturazione e disinfezione dei residui, se tale sistema soddisfa ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione e se è stato approvato dall'amministrazione;
 - iii) qualora l'imbarcazione sia munita di un serbatoio di ritenzione, se la capacità di tale serbatoio è conforme alle disposizioni dell'amministrazione in materia di ritenzione della totalità dei residui connessi all'attività della nave, al numero di persone presenti a bordo nonché ad altri eventuali fattori pertinenti. Il serbatoio di ritenzione deve essere conforme ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione ⁽¹⁾ e deve essere approvato dall'amministrazione;
 - iv) se la nave sia munita di un tubo di scarico delle acque luride da raccordare con la struttura di ricezione nei porti. Il tubo di scarico deve essere munito di un raccordo standard conformemente al disposto del paragrafo E. Nel caso di navi che effettuino attività commerciali fisse, queste devono essere munite di eventuali altri tipi di raccordo approvati dall'amministrazione.

⁽¹⁾ È fatto riferimento alla raccomandazione HELCOM 1/5.

I suddetti controlli mirano a garantire che le attrezzature, i materiali e tutti gli accessori siano pienamente conformi con le disposizioni applicabili della presente norma.

L'amministrazione riconosce il «certificato di tipo» per gli impianti di trattamento delle acque luride rilasciato da altre parti contraenti.

- b) Controlli periodici a intervalli specificati dall'amministrazione ma non superiori a 5 anni, atti a garantire che le attrezzature, gli accessori e i materiali siano pienamente conformi con le disposizioni applicabili della presente norma.
- 2. I controlli delle imbarcazioni relativamente all'applicazione delle disposizioni della presente norma, sono eseguiti da funzionari dell'amministrazione. L'amministrazione può tuttavia affidare i controlli sia a controllori all'uopo designati che a organizzazioni da essa riconosciute. L'amministrazione garantisce comunque della completezza ed efficacia dei controlli effettuati.
- 3. Dopo l'esecuzione del controllo dell'imbarcazione non debbono essere apportate trasformazioni significative alle attrezzature, agli accessori e nei materiali oggetto del suddetto controllo senza la previa approvazione dell'amministrazione eccetto nel caso di normale sostituzione di tali attrezzature o accessori con identico materiale.

G. *Certificato*

- 1. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è rilasciato a imbarcazioni abilitate al trasporto di oltre 50 persone impegnate in viaggi internazionali nella regione del Mar Baltico dopo che è stato effettuato il controllo conformemente alle disposizioni del punto F della presente norma.
- 2. Il suddetto certificato è rilasciato dall'amministrazione o da qualsiasi persona od organizzazione a ciò debitamente autorizzata. L'amministrazione assume comunque la piena responsabilità del rilascio del certificato.
- 3. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è redatto nella forma corrispondente al modello presentato nell'appendice dell'allegato IV di MARPOL 73/78 quando le parti contraenti siano anche parti di MARPOL 73/78. Qualora la lingua non sia l'inglese, il testo deve essere accompagnato da una traduzione in inglese.
- 4. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento di acque luride è rilasciato per un periodo determinato dall'amministrazione, comunque non superiore ai 5 anni.
- 5. Il certificato cessa di essere valido qualora siano state apportate trasformazioni significative nelle attrezzature, negli accessori o nei materiali senza la previa approvazione dell'amministrazione, eccetto nel caso di normale sostituzione di tali attrezzature o accessori con materiali identici.

NORMA 8

Immondizie

Le parti contraenti, che sono anche parte di MARPOL 73/78, applicano in conformità di tale accordo le disposizioni dell'allegato V di MARPOL 73/78 relative alla prevenzione dell'inquinamento provocato da immondizie provenienti da imbarcazioni.

*ALLEGATO V***ECCEZIONE AL DIVIETO GENERALE DI SCARICO DI RESIDUI ED ALTRI OGGETTI NELLA REGIONE DEL MAR BALTICO****NORMA 1**

Conformemente al paragrafo 2, articolo 9 della presente convenzione il divieto di scarico non si applica allo scarico in mare di detriti di dragaggio purché:

- 1) essi non contengano quantità e concentrazioni significative di sostanze che la commissione dovrà definire ed elencare negli allegati I e II della presente convenzione;
- 2) lo scarico sia effettuato con previa autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità nazionale competente:
 - a) entro le acque territoriali della parte contraente, oppure
 - b) al di fuori delle acque territoriali, se necessario, dopo previo esame della questione da parte della commissione.

Per il rilascio delle suddette autorizzazioni la parte contraente applica le disposizioni della norma 3 del presente allegato.

NORMA 2

1. La competente autorità nazionale di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9 della presente convenzione:
 - a) rilascia le autorizzazioni speciali di cui alla norma 1 del presente allegato;
 - b) tiene registri sui quali figurano la natura e la quantità degli oggetti il cui scarico è stato autorizzato nonché il sito, il tempo e il metodo dello scarico dei medesimi;
 - c) raccoglie le informazioni disponibili sulla natura e le quantità degli oggetti che sono stati scaricati nella regione del Mar Baltico recentemente e fino all'entrata in vigore della presente convenzione, qualora si ritenga che gli oggetti scaricati possano contaminare le acque o organismi della regione del Mar Baltico, possano incagliarsi nelle attrezzature di pesca o originare altri eventuali danni. La suddetta autorità nazionale è tenuta inoltre a registrare il sito, il tempo e le modalità degli scarichi suddetti.
2. La competente autorità nazionale rilascia autorizzazioni speciali in conformità della norma 1 del presente allegato per oggetti destinati ad essere scaricati nella regione del Mar Baltico:
 - a) caricati nel suo territorio;
 - b) caricati da un'imbarcazione o da un velivolo registrati nel suo territorio o battenti bandiera dello Stato di appartenenza di detta autorità, qualora il caricamento sia avvenuto nel territorio di uno Stato che non è parte contraente della presente convenzione.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1, l'autorità nazionale competente applica le disposizioni della norma 3 del presente allegato e stabilisce eventualmente altri criteri, misure e requisiti che essa ritenga opportuni.
4. Ciascuna parte contraente comunica alla commissione e, se del caso alle altre parti contraenti, le informazioni specificate alla lettera c) del punto 1 della norma 2 del presente allegato. La procedura da seguire e la natura di tali comunicazioni sono determinate dalla Commissione.

NORMA 3

Nel rilasciare le autorizzazioni speciali in conformità della norma 1 del presente allegato l'autorità nazionale competente tiene conto:

- 1) della qualità dei detriti di dragaggio destinati ad essere scaricati;
- 2) del contenuto degli oggetti di cui agli allegati I e II della presente convenzione;
- 3) del sito (per esempio coordinate dell'area di scarico, profondità e distanza dalla costa) e della sua relazione con zone di particolare interesse (per esempio aree di svago, zone di riproduzione ittica, zone di allevamento ittico e di pesca, ecc.);
- 4) delle caratteristiche dell'acqua qualora lo scarico sia effettuato al di fuori delle acque territoriali; intendendo per tali caratteristiche:
 - a) proprietà idrografiche (per esempio temperatura, salinità, densità, profilo);
 - b) proprietà chimiche (per esempio pH, ossigeno disciolto, nutrienti);
 - c) proprietà biologiche (per esempio produzione primaria e animali bentonici);

I dati debbono contenere informazioni sufficienti sui livelli medi annuali e sulla variazione stagionale delle proprietà menzionate nel presente paragrafo;

- 5) dell'esistenza e degli effetti di altri scarichi che abbiano eventualmente avuto luogo nella zona di scarico.

NORMA 4

Le relazioni redatte in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 9 della presente convenzione contengono le seguenti informazioni:

- 1) sito dello scarico, caratteristiche delle materie scaricate e contromisure adottate:
 - a) sito (per esempio coordinate del sito dello scarico accidentale, profondità e distanza dalla costa);
 - b) metodo del deposito;
 - c) quantità e composizione delle materie scaricate nonché loro proprietà fisiche (per esempio solubilità e densità), chimiche e biochimiche (per esempio richiesta di ossigeno, nutrienti) e biologiche (per esempio presenza di virus, batteri, lieviti, parassiti);
 - d) tossicità;
 - e) contenuto delle sostanze di cui agli allegati I e II della presente convenzione;
 - f) caratteristiche di dispersione (per esempio effetti delle correnti e dei venti, trasporto orizzontale, mescolamento verticale);
 - g) caratteristiche dell'acqua (per esempio temperatura, pH, condizioni di ossidoriduzione, salinità e stratificazione);
 - h) caratteristiche del fondale (per esempio topografia, caratteristiche geologiche e condizioni relative alla ossido-riduzione);
 - i) contromisure adottate e operazioni di controllo successivo effettuate o programmate;
- 2) considerazioni e condizioni generali:
 - a) eventuali effetti sulle infrastrutture di svago (materiale galleggiante o depositato lungo la costa, torbidità, odori sgradevoli, scolorazione e schiume);
 - b) eventuali effetti sulla vita marina, sulla piscicoltura e sulla molluschicoltura, sulle popolazioni ittiche e sull'industria della pesca, sulla raccolta e la coltura di alghe;
 - c) eventuali effetti su altre utilizzazioni del mare (per esempio danno alla qualità dell'acqua destinata ad usi industriali, corrosione di strutture sottomarine, interferenza di materie galleggianti con attività di navi, interferenza con la pesca o la navigazione e protezione di aree di particolare importanza scientifica o di conservazione).

ALLEGATO VI

COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALL'INQUINAMENTO MARINO

NORMA 1

Ai fini del presente allegato s'intende per:

- 1) *imbarcazione*: un'imbarcazione di qualsiasi tipo operante nell'ambiente marittimo e comprendente ali-scafi, veicoli a cuscino d'aria, veicoli sommergibili, natanti in genere e piattaforme fisse o galleggianti;
- 2) *amministrazione*: il governo dello Stato sotto la cui giurisdizione opera l'imbarcazione. In caso di un'imbarcazione che possa battere bandiera di uno Stato qualsiasi, l'amministrazione è il governo di tale Stato. Per quanto riguarda le piattaforme fisse o galleggianti impegnate nell'esplorazione e nello sfruttamento del fondo marino e del sottosuolo adiacenti ad una costa sulla quale un determinato Stato costiero eserciti diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, l'amministrazione è il governo di tale Stato costiero;
- 3) a) *scarico*: in relazione a sostanze nocive o ad effluenti contenenti tali sostanze, qualunque emissione di tali sostanze da parte di un'imbarcazione; esso comprende la fuoruscita, l'eliminazione, il versamento, la perdita, il pompaggio, l'emissione e lo svuotamento.
b) Per *scarico* non s'intende:
 - i) lo scarico ai sensi della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, stipulata a Londra il 29 dicembre 1972;
 - ii) l'emissione di sostanze pericolose direttamente connesse con l'esplorazione, lo sfruttamento e il relativo trattamento offshore di risorse minerali del fondo marino;
 - iii) l'emissione di sostanze nocive a fini di ricerca scientifica legittima sulla riduzione e sul controllo dell'inquinamento.

NORMA 2

Le parti contraenti s'impegnano a mantenere la loro capacità di intervento contro l'inquinamento marino da petrolio e altre sostanze nocive. Detta capacità include idonee attrezzature e imbarcazioni, nonché personale addestrato a operare in acque costiere e in mare aperto.

NORMA 3

Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente convenzione, le parti contraenti elaborano ed applicano, individualmente o in collaborazione, sistemi di sorveglianza dell'intera regione del Mar Baltico, per individuare e controllare petrolio o altre sostanze scaricate in mare.

NORMA 4

In caso di inquinamento marino con sostanze nocive contenute in imballaggi vari, containers, serbatoi, autocisterne o vagoni cisterna, le parti contraenti cooperano alle operazioni di recupero di detti imballaggi, contenitori o cisterne per ridurre al minimo il danno ambientale.

NORMA 5

1. Le parti contraenti, che sono anche parte della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento originato dalle navi — 1973, modificata dal protocollo aggiuntivo del 1978 (MARPOL 73/78), applicano in conformità di tale accordo, il disposto dell'articolo 8 e del protocollo I di MARPOL 73/78 sugli incidenti relativi a sostanze nocive. Tali disposizioni si applicano anche a spandimenti rilevanti di petrolio o di altre sostanze nocive nei casi non disciplinati dall'articolo 8 di MARPOL 73/78.
2. Le parti contraenti chiedono ai comandanti di navi e ai piloti di aeromobili di comunicare immediatamente i dati relativi a perdite rilevanti di petrolio o di altre sostanze nocive rilevate in mare. I relativi rapporti contengono, per quanto possibile, i seguenti dati: ora, posizione, condizione del vento e del mare, tipo, dimensioni e probabile causa della perdita rilevata.

NORMA 6

In caso di incidente, ciascuna parte contraente chiede, ai comandanti di navi battenti la loro bandiera di fornire, su richiesta delle autorità competenti, informazioni precise circa l'imbarcazione ed il suo carico, utili ad azioni di prevenzione e lotta contro l'inquinamento marino nonché alla cooperazione con dette autorità.

NORMA 7

1. a) Le parti contraenti concludono, quanto prima possibile, accordi bilaterali o multilaterali relativi a quelle aree della regione del Mar Baltico nelle quali esse intendono avviare azioni di lotta all'inquinamento o attività di recupero, ogniquale si siano verificati o si possano verificare perdite rilevanti di petrolio o di altre sostanze nocive, nonché incidenti che abbiano causato o possano causare inquinamento nella regione del Mar Baltico. Tali accordi non pregiudicano eventuali altri accordi conclusi tra parti contraenti nella stessa materia. Gli Stati limitrofi provvedono all'armonizzazione dei diversi accordi. Le parti contraenti informano le altre parti di detti accordi.

Se necessario, le parti contraenti possono chiedere la collaborazione della commissione per la conclusione di tali accordi.

- b) Le parti contraenti nella cui zona si verifichi la situazione di cui alla norma 1 del presente allegato, effettuano le necessarie valutazioni della situazione ed agiscono di conseguenza al fine di evitare o ridurre al minimo le conseguenze dell'inquinamento e tengono sotto osservazione l'area inquinata fino al momento di un ulteriore intervento.
2. Qualora la massa dell'inquinamento si sposti o possa spostarsi per effetto delle correnti verso un'area in cui un'altra parte contraente debba intervenire ai sensi delle disposizioni della lettera a) del punto 1 della presente norma, detta parte è immediatamente informata della situazione e delle misure adottate.

NORMA 8

La parte contraente che necessita aiuto per intervenire contro uno spandimento in mare di petrolio o di altre sostanze nocive ha diritto di richiedere la collaborazione di altre parti contraenti, in primo luogo di quelle che potrebbero essere colpite dall'incidente. Le parti contraenti chiamate a collaborare, ai sensi della presente norma, fanno il possibile per fornire tale aiuto.

NORMA 9

1. Le parti contraenti forniscono alle altre parti contraenti e alla commissione informazioni relative:
 - a) al loro programma di intervento nazionale in caso di spandimenti in mare di petrolio o di altre sostanze nocive;
 - b) alla loro normativa interna e ad altre questioni connesse direttamente alla lotta contro l'inquinamento marino provocato da petrolio o da altre sostanze nocive;
 - c) all'autorità competente responsabile della ricezione e della trasmissione dei rapporti sull'inquinamento marino provocato da petrolio o da altre sostanze nocive;
 - d) alle autorità competenti per le questioni relative alle misure di reciproca assistenza, per la trasmissione delle notizie e per la cooperazione tra parti contraenti, in conformità del presente allegato;
 - e) alle azioni intraprese ai sensi della norma 8 del presente allegato.
2. Le parti contraenti provvedono allo scambio di informazioni sui programmi di ricerca e sviluppo e sui risultati relativi al modo di cui sono stati affrontati casi di inquinamento provocato da petrolio o da altre sostanze nocive e alle esperienze di lotta contro l'inquinamento.

NORMA 10

Le autorità di cui alla lettera d) del punto 1 della norma 9 del presente allegato stabiliscono tra loro contatti diretti e collaborano negli interventi operativi.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1994

relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992)

(94/157/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Commissione ha partecipato a nome della Comunità ai negoziati relativi all'elaborazione del progetto di convenzione di Helsinki modificata nel 1992;

considerando che la convenzione è stata firmata a nome della Comunità il 24 settembre 1992;

considerando che la convenzione mira a fissare un quadro della cooperazione regionale al fine di assicurare un ripristino ecologico del Mar Baltico tale da permettere l'autogenerazione del suo ambiente marino e la preservazione del suo equilibrio ecologico;

considerando che la Comunità ha adottato misure nel settore disciplinato dalla convenzione e che le spetta, in queste materie, impegnarsi sul piano internazionale;

considerando che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

considerando che la politica della Comunità nel settore dell'ambiente mira a realizzare un elevato livello di tutela e che essa si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché sul principio della correzione,

anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga»;

considerando che, nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti;

considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 130 R del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità europea la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992), firmata ad Helsinki (Finlandia) il 24 settembre 1992.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a procedere al deposito dello strumento di approvazione presso il governo finlandese, in conformità dell'articolo 35 della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

⁽¹⁾ GU n. C 226 del 21. 8. 1993, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 22. 11. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 5.

CONVENZIONE

sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico — 1992

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSAPEVOLI degli imprescindibili valori dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico, delle sue eccezionali caratteristiche idrografiche ed ecologiche e della sensibilità delle sue risorse viventi alle modificazioni ambientali;

RICORDANDO i valori storici e gli attuali valori economici, sociali e culturali della regione del Mar Baltico per il benessere e lo sviluppo dei popoli che vivono in questa regione;

PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per l'inquinamento ancora in atto nella regione del Mar Baltico;

FERMAMENTE DETERMINATI ad assicurare il risanamento ecologico del Mar Baltico, la possibilità di autogenerazione dell'ambiente marino e la preservazione del suo equilibrio ecologico;

RICONOSCENDO che la protezione e il miglioramento dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico sono compiti che non possono essere efficacemente assolti con i soli sforzi nazionali e che urgono pertanto una stretta cooperazione a livello regionale e altre misure a livello internazionale;

ESPRIMENDO apprezzamento per quanto è già stato realizzato in materia di protezione ambientale nell'ambito della convenzione del 1974 sulla protezione dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico e per il ruolo svolto dalla Commissione nella protezione dell'ambiente marino del Baltico;

RICORDANDO le disposizioni e i principi della Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972 e dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 (CSCE);

DESIDEROSI di promuovere la cooperazione con le competenti organizzazioni regionali quali la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, istituita dalla Convenzione di Gdansk del 1973 sulla pesca e la conservazione delle risorse viventi nel Mar Baltico e nei Belts;

FELICITANDOSI per la Dichiarazione sul Mar Baltico da parte degli Stati baltici e di altri Stati interessati, della Comunità economica europea e di altre istituzioni finanziarie internazionali riuniti a Ronneby nel 1990, nonché per il Programma congiunto globale volto a promuovere un piano di azione congiunto per risanare la regione del Mar Baltico e per ripristinarvi l'equilibrio ecologico;

CONSAPEVOLI dell'importanza che, per una protezione efficace della regione del Mar Baltico, rivestono la trasparenza e la consapevolezza dell'opinione pubblica nonché l'opera di organizzazioni non governative;

FELICITANDOSI per le nuove prospettive di più stretta cooperazione create dai recenti sviluppi economici in Europa sulla base della cooperazione pacifica e della comprensione reciproca;

DERMINATE a concretizzare gli sviluppi che hanno avuto luogo nella politica internazionale dell'ambiente e nel diritto internazionale dell'ambiente in una nuova Convenzione che estenda, potenzi e modernizzi il regime giuridico relativo alla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Territorio di applicazione della Convenzione

La Convenzione si applica alla regione del Mar Baltico. Al fini della presente Convenzione s'intende per «regione del Mar Baltico» il Mar Baltico e l'ingresso al Mar Baltico delimitato dal parallelo di Skagen nello Skagerrak al 57°44.43'N. Detta regione comprende le acque internazionali, cioè, ai fini della presente Convenzione, le acque prospicienti la terra a partire dalle linee che misurano l'ampiezza delle acque territoriali fino al limite verso terra conformemente alla designazione effettuata dalle parti contraenti.

Una parte contraente, al momento del deposito dello strumento di ratifica, di approvazione o di adesione, in-

forma il depositario della designazione delle sue acque interne ai fini della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- 1) Per «inquinamento» s'intende l'introduzione diretta o indiretta da parte dell'uomo di sostanze o energia nel mare, inclusi gli estuari, che possono rappresentare rischi per la salute umana, danni per le risorse viventi e gli ecosistemi marini, ostacoli agli usi legittimi del mare inclusa la pesca, deterioramento della qualità dell'acqua marina relativamente all'utilizzazione della medesima, e una riduzione degli aspetti gradevoli connessi all'ambiente marino.

- 2) Per «inquinamento proveniente da fonti situate a terra» s'intende l'inquinamento del mare proveniente da fonti puntuali diffuse di qualsiasi tipo situate a terra, che raggiunge il mare attraverso l'acqua, l'aria o direttamente dalla costa. Esso comprende l'inquinamento proveniente da qualsiasi scarico intenzionale al di sotto del fondo marino con accesso da terra mediante tunnel, condutture o altri mezzi.
- 3) Per «imbarcazione» s'intende ogni tipo di imbarcazione operante nell'ambiente marino; tale definizione include aliscafi, veicoli a cuscino d'aria, veicoli sommergibili, imbarcazioni e natanti nonché piattaforme fisse o galleggianti.
- 4) a) Per «scarico» s'intende:
- i) ogni scarico intenzionale, in mare o nel fondo marino di residui o altri oggetti provenienti da navi, da strutture artificiali situate in mare o da velivoli;
 - ii) ogni scarico intenzionale in mare di navi, strutture artificiali o velivoli.
- b) Per «scarico» non s'intende:
- i) lo scarico in mare di rifiuti o altri oggetti connesso a, o derivante da, le normali operazioni di imbarcazioni, altre strutture artificiali situate in mare, velivoli e relative attrezzature, diversi da rifiuti o altri oggetti trasportati da o verso imbarcazioni, strutture artificiali situate in mare o velivoli, operanti nell'intento di eliminare tali oggetti, o derivati dal trattamento di tali rifiuti o di altri oggetti su tali imbarcazioni, strutture o velivoli;
 - ii) il collocamento di oggetti a fini diversi dal semplice scarico dei medesimi, purché tale collocamento non sia contrario alle finalità della presente Convenzione.
- 5) Per «incenerimento» s'intende la combustione intenzionale di residui o altre materie in mare intesa alla distruzione termica dei medesimi. Sono escluse da questa definizione attività connesse alle normali attività di imbarcazioni o di altre strutture artificiali.
- 6) Per «petrolio» s'intende il petrolio in qualsiasi forma, incluso il greggio, l'olio combustibile, la morchia, i residui del petrolio e i prodotti raffinati.
- 7) Per «sostanza nociva» s'intende qualsiasi sostanza che, introdotta in mare, possa causare inquinamento.
- 8) Per «sostanza pericolosa» s'intende qualsiasi sostanza nociva che per le sue proprietà intrinseche sia persistente, tossica o possa bioaccumularsi.
- 9) Per «incidente ecologico» s'intende un evento o una serie di eventi aventi la stessa origine i quali comportino o possano comportare uno scarico di petrolio o di altre sostanze pericolose e che rappresentino o possano rappresentare una minaccia per l'ambiente marino del Mar Baltico, per la costa o per i relativi interessi di una o più parti contraenti e che richiedono interventi di emergenza o altri interventi immediati.
- 10) Per «organizzazione regionale di integrazione economica» s'intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani alla quale gli Stati membri della medesima abbiano trasferito competenze per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, inclusa la competenza a partecipare ad accordi internazionali relativi a tali materie.
- 11) Per «commissione» s'intende la Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico di cui all'articolo 19.

Articolo 3

Principi e obblighi fondamentali

1. Le parti contraenti adottano individualmente o congiuntamente le misure legislative o amministrative nonché altre opportune misure atte a impedire ed eliminare l'inquinamento al fine di promuovere il ripristino ecologico della regione del Mar Baltico e la preservazione del suo equilibrio ecologico.
2. Le parti contraenti applicano il principio di precauzione, adottano, cioè, misure preventive ogniqualvolta si possa ragionevolmente presumere che sostanze o energie introdotte, direttamente o indirettamente, nell'ambiente marino possano rappresentare un rischio per la salute umana, danni per le risorse viventi e gli ecosistemi marini, danni alle amenità connesse all'ambiente marino o possano interferire con altri usi legittimi del mare, anche in assenza di una prova conclusiva del nesso causale tra immissioni nell'ambiente marino e loro effetti presunti.
3. Al fine di prevenire o di eliminare l'inquinamento della regione del Mar Baltico, le parti contraenti promuovono l'impiego delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecnologie disponibili. Qualora la riduzione di immissioni, risultante dall'impiego delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecnologie disponibili, quali specificate all'allegato II, non dia risultati accettabili ai fini della protezione dell'ambiente, debbono essere adottate ulteriori misure.

4. Le parti contraenti applicano il principio «chi inquina paga».

5. Le parti contraenti provvedono affinché le misurazioni e i calcoli delle emissioni nell'acqua e nell'aria da fonti puntuali e delle emissioni nell'acqua e nell'aria da fonti diffuse siano effettuate in maniera scientifica in modo da permettere la valutazione dello stato dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico e garantire l'attuazione della presente Convenzione.

6. Le parti contraenti compiono il massimo sforzo per far sì che l'applicazione della presente Convenzione non causi inquinamento transfrontaliero in aree situate al di fuori della regione del Mar Baltico. Inoltre, le misure previste dalla presente Convenzione non debbono comportare sollecitazioni inaccettabili sull'ambiente relativamente alla qualità dell'aria, dell'atmosfera, delle acque, delle acque superficiali e freatiche, né un aumento dello scarico di rifiuti o uno scarico dei medesimi che sia inaccettabilmente dannoso né un aumento dei rischi per la salute umana.

Articolo 4

Applicazione

1. La presente Convenzione si applica alla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico comprendente l'acqua e il fondo marino incluse le loro rispettive risorse viventi e le altre forme di vita marina.

2. Fatta salva la propria sovranità, ciascuna parte contraente applica le disposizioni della presente Convenzione nell'ambito delle sue acque territoriali e delle sue acque interne attraverso le proprie autorità nazionali.

3. La presente Convenzione non si applica a navi da guerra, navi ausiliarie, velivoli militari e altre imbarcazioni e velivoli appartenenti a/o utilizzati da uno Stato e adibiti, in quel momento, solo ad usi non commerciali.

Ciascuna parte contraente, mediante adozione di opportune misure tali da non ostacolare le operazioni o le capacità operative di dette navi e velivoli ad essa appartenenti o da essa utilizzati, provvede affinché tali navi e velivoli operino, per quanto possibile e ragionevole, in maniera coerente con la presente Convenzione.

Articolo 5

Sostanze nocive

Le parti contraenti si impegnano a prevenire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico causata da sostanze nocive provenienti da tutte le fonti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e, a tal fine, si impegnano ad applicare le procedure e le misure di cui all'allegato I.

Articolo 6

Principi e obblighi relativi all'inquinamento proveniente da fonti situate a terra

1. Le parti contraenti s'impegnano a prevenire e a eliminare l'inquinamento della regione del Mar Baltico proveniente da fonti situate a terra mediante l'uso, tra l'altro, della migliore pratica ambientale per tutte le fonti e della migliore tecnologia disponibile per le fonti puntuali. Le relative misure sono adottate da ciascuna parte contraente nel bacino del Mar Baltico senza pregiudizio per la sua sovranità.

2. Le parti contraenti applicano le procedure e le misure di cui all'allegato III. A tal fine esse cooperano opportunamente allo sviluppo e all'adozione di programmi specifici, orientamenti, norme o regolamenti relativi alle emissioni e alle immissioni nell'acqua e nell'aria, alla qualità dell'ambiente, e ai prodotti contenenti sostanze e materie nocive e alla loro utilizzazione.

3. Le sostanze dannose provenienti da fonti puntuali non debbono essere introdotte, tranne nel caso di quantità trascurabili, direttamente o indirettamente, nell'ambiente marino della regione del Mar Baltico senza previa autorizzazione speciale, da verificare periodicamente, e rilasciata dalla competente autorità nazionale conformemente ai principi di cui all'allegato III, norma 3. Le parti contraenti provvedono affinché le emissioni autorizzate nell'acqua e nell'aria siano oggetto di regolari controlli e verifiche.

4. Qualora un corso di acqua che scorra attraverso i territori di due o più parti contraenti o che formi un confine tra esse possa causare inquinamento dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico, le parti contraenti interessate, congiuntamente e, se possibile, in cooperazione con un terzo Stato interessato, adottano opportune misure al fine di prevenire e eliminare tale inquinamento.

Articolo 7

Valutazione dell'impatto ambientale

1. Ogniquale volta una valutazione dell'impatto ambientale di un'attività proposta che si presume possa causare danni significativi all'ambiente marino della regione del Mar Baltico sia prevista da norme del diritto internazionale o da norme sovranazionali applicabili alla parte contraente di origine, tale parte contraente ne informa la Commissione e le parti contraenti che possono risultare danneggiate dagli effetti transfrontalieri sulla regione del Mar Baltico.

2. La parte contraente di origine avvia consultazioni con le parti contraenti che potrebbero essere danneggiate da tali effetti transfrontalieri, ogniquale volta le consulta-

zioni siano previste da norme del diritto internazionale e da norme sovranazionali applicabili alla parte contraente di origine.

3. Qualora due o più parti contraenti abbiano in comune acque transfrontaliere nell'ambito del bacino del Mar Baltico, tali parti cooperano affinché nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano accuratamente analizzati gli effetti potenziali sull'ambiente marino della regione del Mar Baltico. Le parti contraenti interessate adottano congiuntamente misure atte a prevenire ed eliminare l'inquinamento inclusi i suoi effetti deleteri cumulativi.

Articolo 8

Prevenzione dell'inquinamento proveniente da imbarcazioni

1. Al fine di proteggere la regione del Mar Baltico dall'inquinamento proveniente da imbarcazioni, le parti contraenti adottano le misure di cui all'allegato IV.

2. Le parti contraenti elaborano ed applicano requisiti uniformi in materia di strutture per la ricezione dei rifiuti provenienti da imbarcazioni, tenendo conto delle particolari esigenze delle navi passeggeri che operano nella regione del Mar Baltico.

Articolo 9

Imbarcazioni da diporto

Oltre ad attuare le disposizioni della presente Convenzione direttamente applicabili alle imbarcazioni da diporto, le parti contraenti adottano misure particolari volte a ridurre gli effetti nocivi sull'ambiente marino della regione del Mar Baltico connessi alle attività delle suddette imbarcazioni. Tali misure debbono fra l'altro disciplinare l'inquinamento dell'aria, il rumore, gli effetti idrodinamici e prevedere adeguate strutture di ricezione per i rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto.

Articolo 10

Divieto dell'incenerimento

1. Le parti contraenti vietano l'incenerimento nella regione del Mar Baltico.

2. Ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le disposizioni del presente articolo siano rispettate dalle imbarcazioni:

- a) registrate nel suo territorio o battenti la sua bandiera;
- b) che abbiano caricato nel suo territorio o nelle sue acque territoriali materiali destinati all'incenerimento;
- c) ritenute essere in atto di effettuare l'incenerimento nell'ambito delle sue acque interne o territoriali.

3. In caso di sospettata attività di incenerimento, le parti contraenti cooperano alle indagini conformemente al disposto della norma 2 dell'allegato IV.

Articolo 11

Prevenzione dello scarico

1. Le parti contraenti, salvo nei casi di esenzione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, vietano lo scarico nella regione del Mar Baltico.

2. Lo scarico di residui di escavazione è soggetto a previa autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità nazionale competente conformemente alle disposizioni dell'allegato V.

3. Ciascuna parte contraente s'impegna a far rispettare le disposizioni del presente articolo a navi e velivoli:

- a) registrati nel suo territorio o battenti la sua bandiera;
- b) che abbiano caricato nel suo territorio o nelle sue acque territoriali materiali destinati ad essere scaricati;
- c) ritenuti essere in atto di effettuare scarichi nelle sue acque interne e nelle sue acque territoriali.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora siano minacciate la sicurezza in mare di persone o in caso di rischio di perdita o di distruzione totale di navi o velivoli nonché in qualsiasi circostanza che costituisca un pericolo per la vita umana, sempreché lo scarico appaia essere l'unico modo per scongiurare tale pericolo e qualora si possa ragionevolmente ritenere che il danno conseguente a tale scarico sia inferiore a quello che si verificherebbe altrimenti. Detto scarico deve essere effettuato in maniera da ridurre al minimo la probabilità di danno alla vita umana o marina.

5. Lo scarico di cui al paragrafo 4 del presente articolo deve essere riferito e trattato conformemente all'allegato VII della presente Convenzione e deve essere immediatamente comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni della norma 4 dell'allegato V della presente Convenzione.

6. Qualora si sospetti che uno scarico abbia luogo in violazione delle disposizioni del presente articolo, le parti contraenti cooperano nell'accertamento del medesimo conformemente alla norma 2 dell'allegato IV della presente Convenzione.

Articolo 12

Esplorazione e sfruttamento del fondo marino e del suo sottosuolo

1. Ciascuna parte contraente adotta tutte le misure atte a prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della parte di fondo marino e del relativo sottosuolo soggetta alla sua giurisdizione o da attività connesse ad essi. Essa provvede inoltre affinché sia adeguatamente mantenuta la capacità di pronto intervento in caso di incidente ecologico causato da tali attività.

2. Al fine di prevenire ed eliminare l'inquinamento provocato dalle suddette attività, le parti contraenti si

impegnano ad applicare, nei limiti della loro applicabilità, le procedure e le misure di cui all'allegato VI.

Articolo 13

Notifica e consultazione in caso di incidente ecologico

1. Ogniqualvolta un incidente ecologico occorso sul territorio di una parte contraente possa causare inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico al di fuori del suo territorio e dell'area marittima adiacente sulla quale essa esercita diritti sovrani e giurisdizione in base al diritto internazionale, detta parte contraente notifica senza indugio l'incidente alle parti contraenti i cui interessi sono o possono essere lesi.

2. Ogniqualvolta le parti contraenti di cui al paragrafo 1 lo ritengano necessario, hanno luogo consultazioni volte a prevenire, ridurre e controllare tale inquinamento.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora una parte contraente sia stata danneggiata da inquinamento proveniente dal territorio di uno Stato terzo.

Articolo 14

Cooperazione nella lotta contro l'inquinamento marino

Le parti contraenti adottano individualmente e congiuntamente, conformemente alle disposizioni dell'allegato VII, le misure atte a mantenere un'adeguata capacità di risposta nel caso di incidente ecologico in modo da eliminare o ridurre al minimo le conseguenze per l'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

Articolo 15

Conservazione della natura e biodiversità

Le parti contraenti adottano individualmente e congiuntamente tutte le misure atte a conservare relativamente alla regione del Mar Baltico e agli ecosistemi costieri influenzati dal Mar Baltico gli habitat naturali e la diversità biologica e a proteggere i processi ecologici.

Debbono inoltre essere adottate misure volte ad assicurare l'uso durevole delle risorse naturali nell'ambito della regione del Mar Baltico. A tal fine le parti contraenti tendono ad adottare corrispondenti strumenti contenenti opportuni orientamenti e criteri.

Articolo 16

Notifiche e scambi di informazione

1. Le parti contraenti notificano alla Commissione a intervalli regolari su:

a) le misure giuridiche, regolamentari o di altra natura adottate per l'esecuzione delle disposizioni della pre-

sente Convenzione e dei suoi allegati e delle raccomandazioni adottate nel quadro di essi;

b) l'efficacia delle misure adottate per l'esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) i problemi incontrati nell'esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2. Su richiesta di una parte contraente o della Commissione, le parti contraenti forniscono informazioni sull'autorizzazione degli scarichi, sui dati relativi alle emissioni o, nella misura in cui questi sono disponibili, sui dati relativi alla qualità ambientale.

Articolo 17

Informazione del pubblico

1. Le parti contraenti provvedono affinché il pubblico sia informato sullo stato del Mar Baltico e delle acque del suo bacino, sulle misure adottate o previste per prevenire ed eliminare l'inquinamento e sull'efficacia di tali misure. A tal fine le parti contraenti provvedono affinché il pubblico sia informato su:

a) le autorizzazioni rilasciate e le relative condizioni;

b) i risultati dei campionamenti dell'acqua e degli effluenti effettuati a fini di controllo e valutazione nonché i risultati delle verifiche relative alla conformità con gli obiettivi di qualità delle acque o ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni;

c) gli obiettivi relativi alla qualità dell'acqua.

2. Ciascuna parte contraente provvede affinché le suddette informazioni siano rese pubbliche ogniqualvolta ciò appaia ragionevole e fornisce ai rappresentanti dell'opinione pubblica i mezzi opportuni ad ottenere, dietro pagamento di un prezzo ragionevole, copie dei dati registrati.

Articolo 18

Tutela delle informazioni

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto o l'obbligo delle parti contraenti previsti dal loro diritto nazionale e dalla regolamentazione sovranazionale applicabile, di tutelare le informazioni connesse alla proprietà intellettuale, inclusi il segreto industriale e commerciale, la sicurezza nazionale e la riservatezza dei dati personali.

2. Qualora, tuttavia, una parte contraente decida di fornire tali informazioni riservate ad un'altra parte contraente, la parte che riceve tali informazioni rispetta la

riservatezza delle medesime nonché le condizioni alle quali tali informazioni sono state fornite e le utilizza esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite.

Articolo 19

Commissione

1. Ai fini della presente Convenzione è istituita la Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico, denominata la «commissione».

2. La commissione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico, istituita in base alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico del 1974, è la commissione.

3. La presidenza della commissione è detenuta da ciascuna parte contraente a turno e in ordine alfabetico dei nomi delle parti contraenti in lingua inglese. Il presidente resta in carica per un periodo di due anni e non può durante tale periodo fungere da rappresentante della parte contraente che detiene la presidenza.

Qualora il presidente non rimanga in carica fino al termine del suo mandato, la parte contraente che detiene la presidenza nomina un successore il quale resta in carica fino allo scadere del periodo di presidenza della parte contraente.

4. Vengono tenute riunioni della commissione almeno una volta l'anno su convocazione da parte del presidente. Su richiesta di una parte contraente e con l'approvazione di un'altra parte contraente, vengono convocate dal presidente riunioni straordinarie. Dette riunioni sono tenute quanto prima possibile e comunque non oltre diciannove giorni dalla data di presentazione della richiesta.

5. Tranne sia disposto altrimenti dalla presente Convenzione, la commissione prende le proprie decisioni all'unanimità.

Articolo 20

Obblighi della commissione

1. Gli obblighi della commissione sono:

- a) vigilare costantemente sull'attuazione della presente Convenzione;
- b) formulare raccomandazioni su misure connesse alle finalità della presente Convenzione;
- c) procedere al riesame dei contenuti della presente Convenzione, inclusi i suoi allegati; raccomandare alle parti contraenti eventuali modifiche alla presente Convenzione e ai suoi allegati ivi comprese modifiche agli elenchi delle sostanze e dei materiali nonché l'adozione di nuovi allegati;
- d) definire criteri di controllo dell'inquinamento, obiettivi per la riduzione dell'inquinamento e obiettivi relativi alle misure, in particolare quelli descritti all'allegato III;

e) promuovere, in stretta collaborazione con organismi governativi competenti e in considerazione della lettera f) del presente articolo, ulteriori misure atte a proteggere l'ambiente marino della regione del Mar Baltico e a tale fine:

i) ricevere, elaborare, sintetizzare e divulgare le informazioni scientifiche, tecnologiche e statistiche,

ii) promuovere la ricerca scientifica e tecnologica;

f) ricercare, se opportuno, la collaborazione di organizzazioni regionali o internazionali competenti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e in settori comunque connessi con gli obiettivi della presente Convenzione;

2. La commissione può assumere eventuali altre funzioni che essa ritenga idonee al perseguimento delle finalità della presente Convenzione.

Articolo 21

Disposizioni amministrative per la commissione

1. La lingua di lavoro della commissione è l'inglese.

2. La commissione adotta il proprio regolamento.

3. La sede amministrativa della commissione, nota come il «segretariato», è a Helsinki.

4. La commissione nomina un segretario generale, adotta disposizioni per la nomina del personale necessario e determina gli obblighi e le competenze del segretario generale.

5. Il segretario è il capo amministrativo della commissione; egli assolve alle funzioni necessarie all'amministrazione della presente Convenzione e all'attività della commissione ed assolve ad altri eventuali compiti ad esso assegnati dalla commissione e dal suo regolamento.

Articolo 22

Disposizioni finanziarie relative alla commissione

1. La commissione adotta il suo regolamento finanziario.

2. La commissione adotta un bilancio annuale o biennale delle spese proposte ed esamina le previsioni finanziarie per il periodo finanziario successivo.

3. L'importo totale del bilancio, inclusi i bilanci suppletivi eventuali adottati dalla commissione, sono finanziati dalle parti contraenti diverse dalla Comunità economica europea, in parti uguali, salvo diversa decisione unanime della commissione.

4. La Comunità economica europea partecipa, in misura non superiore al 2,5 % alle spese amministrative del bilancio.

5. Ciascuna parte contraente sostiene le spese connesse alla partecipazione dei suoi rappresentanti, esperti e consiglieri all'attività della commissione.

Articolo 23

Diritto di voto

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte contraente ha diritto ad un voto in seno alla commissione.

2. La Comunità economica europea e qualsiasi altra organizzazione regionale di integrazione economica, nelle materie di loro competenza, esercitano il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti contraenti della presente Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto qualora i loro Stati membri esercitino il loro proprio diritto di voto e viceversa.

Articolo 24

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti contraenti si impegnano, direttamente o eventualmente attraverso organizzazioni regionali o altre organizzazioni internazionali competenti, a cooperare nel settore della scienza e della tecnologia e in altri eventuali campi di ricerca e a scambiarsi dati e altre informazioni scientifiche connesse alle finalità della presente Convenzione. Per facilitare la ricerca e le attività di controllo nella regione del Mar Baltico le parti contraenti si impegnano ad armonizzare le loro politiche relativamente alle procedure di autorizzazione per l'espletamento di tali attività.

2. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 4 della presente Convenzione, le parti contraenti s'impegnano direttamente o, eventualmente, attraverso competenti organizzazioni regionali o internazionali, a promuovere studi, a intraprendere, sostenere o contribuire a programmi volti a sviluppare metodi di valutazione della natura e dell'importanza dell'inquinamento, dei canali di inquinamento e dei livelli di esposizione, dei rischi e dei rimedi nella regione del Mar Baltico e, in particolare a sviluppare metodi alternativi di trattamento, di scarico e di eliminazione di oggetti e sostanze che potrebbero provocare l'inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 4, le parti contraenti s'impegnano, direttamente o eventualmente attraverso competenti organizzazioni regionali o internazionali, e sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a cooperare allo sviluppo di metodi di osservazione tra loro comparabili, alla realizzazione di studi di

base e all'instaurazione di programmi di monitoraggio congiunti o complementari.

4. L'organizzazione e la portata delle attività connesse all'attuazione dei compiti di cui ai precedenti paragrafi debbono essere definite in primo luogo dalla commissione.

Articolo 25

Responsabilità per danno

Le parti contraenti s'impegnano congiuntamente a sviluppare e ad accettare norme relative alla responsabilità per danno risultante da atti o omissioni che violano la presente Convenzione, a fissare inter alia i limiti della responsabilità, nonché criteri e procedure per la determinazione delle responsabilità o della riparazione.

Articolo 26

Composizione di litigi

1. In caso di litigio tra la parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse ricercano una soluzione mediante negoziato. Qualora le parti interessate non pervengano ad un accordo esse ricorrono ai buoni uffici di una terza parte contraente, di un'organizzazione internazionale qualificata o di una persona qualificata o congiuntamente ne richiedono la mediazione.

2. Qualora le parti interessate non siano in grado di risolvere la controversia attraverso negoziato o non abbiano potuto accordarsi sui mezzi di composizione sopra descritti, la controversia è sottoposta, di comune accordo, ad un tribunale arbitrale ad hoc, ad un tribunale arbitrale permanente o alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 27

Salvaguardia di talune libertà

Nessun elemento della presente Convenzione può essere interpretato in modo tale da comportare una violazione della libertà di navigazione, di pesca, di ricerca scientifica marina e di altri usi legittimi degli alti mari nonché del diritto di passaggio inoffensivo attraverso le acque territoriali.

Articolo 28

Allegati

Gli allegati della presente Convenzione costituiscono parte integrale della medesima.

Articolo 29

Relazione con altre Convenzioni

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi contratti dalle parti con-

traenti in base a trattati già conclusi e a trattati futuri i quali promuovano e sviluppino i principi generali del diritto del mare sui quali si fonda la presente Convenzione nonché disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Articolo 30

Conferenza per la revisione o l'emendamento della Convenzione

Con il consenso delle parti contraenti o su richiesta della commissione può essere convocata una conferenza al fine di effettuare una revisione generale della presente Convenzione o di apportarvi emendamenti.

Articolo 31

Emendamenti agli articoli della Convenzione

1. Ciascuna parte contraente può proporre emendamenti agli articoli della presente Convenzione. Gli emendamenti proposti sono presentati al depositario e comunicati da questi a tutte le parti contraenti le quali informano quanto prima possibile dopo il ricevimento della comunicazione il depositario dell'accoglimento o del rigetto di detti emendamenti.

Una parte contraente può chiedere che una proposta di emendamento sia esaminata dalla commissione. In tal caso si applica il paragrafo 4 dell'articolo 19. Se un emendamento è adottato dalla Commissione si applica la procedura del paragrafo 2 del presente articolo.

2. La commissione può raccomandare emendamenti agli articoli della presente Convenzione. Ciascun emendamento oggetto di tale raccomandazione è presentato al depositario e comunicato da questo a tutte le parti contraenti, le quali notificano al depositario, quanto prima dopo il ricevimento della comunicazione, l'accoglimento o il rigetto dell'emendamento.

3. Un emendamento entra in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto da tutte le parti contraenti le notifiche di accoglimento.

Articolo 32

Emendamenti agli allegati e adozione degli allegati

1. Un emendamento agli allegati proposto da una parte contraente è comunicato alle altre parti contraenti dal depositario e esaminato dalla commissione. Se è adottato dalla commissione, l'emendamento viene comunicato alle parti contraenti e ne viene raccomandato l'accoglimento.

2. Un emendamento degli allegati raccomandato dalla commissione è comunicato alle parti contraenti dal depositario e ne è raccomandato l'accoglimento.

3. Il suddetto emendamento si ritiene accolto al termine di un periodo determinato dalla commissione a meno che durante detto periodo una delle parti contraenti abbia, con notifica scritta al depositario, sollevato obiezioni nei confronti dell'emendamento. L'emendamento accolto entra in vigore alla data stabilita dalla commissione.

Il periodo stabilito dalla commissione è prorogato di un periodo ulteriore di sei mesi con conseguente proroga della data di entrata in vigore dell'emendamento, qualora, in casi eccezionali, una parte contraente, prima della scadenza del periodo stabilito dalla commissione, comunichi al depositario che, nonostante la sua intenzione di accogliere l'emendamento, non sono ancora soddisfatti i requisiti costituzionali per l'accoglimento.

4. Un allegato alla presente Convenzione può essere adottato in conformità delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 33

Riserve

1. Le disposizioni della presente Convenzione non sono soggette a riserve.

2. Il disposto del paragrafo 1 del presente articolo non impedisce ad una parte contraente di sospendere per un periodo non superiore ad un anno l'applicazione di un allegato della presente Convenzione, parte del medesimo o un emendamento al medesimo dopo che l'allegato in questione o il relativo emendamento siano entrati in vigore. Le parti contraenti della commissione del 1974 sulla protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico che all'entrata in vigore della presente Convenzione sospendono l'applicazione di un allegato o di una parte di esso, applicano l'allegato corrispondente, o parte di esso, della Convenzione del 1974 per tutto il periodo della sospensione.

3. Se, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, una parte contraente invoca il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, essa, al momento dell'adozione da parte della commissione di un emendamento ad un allegato o di un nuovo allegato, comunica alle parti contraenti le disposizioni la cui applicazione sarà sospesa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 34

Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma, dal 9 aprile 1992 al 9 ottobre 1992, ad Helsinki, degli Stati e della Comunità economica europea che partecipano alla Conferenza diplomatica sulla protezione dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico ad Helsinki il 9 aprile 1992.

Articolo 35

Ratifica, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica o approvazione.

2. La presente Convenzione, dopo la sua entrata in vigore, è aperta all'adesione di altri Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica interessati al conseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente Convenzione, purché tali Stati o organizzazioni siano invitati da tutte le parti contraenti. In caso di competenza limitata di una organizzazione regionale di integrazione economica, le modalità e le condizioni della sua partecipazione possono essere concordate tra la commissione e detta organizzazione.

3. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.

4. La Comunità economica europea e altre organizzazioni regionali di integrazione economica che divengono parti contraenti della presente Convenzione esercitano, nelle materie di loro competenza, in loro proprio nome, i diritti e adempiono gli obblighi che la presente Convenzione assegna ai loro Stati membri. In tali casi, gli Stati membri di tali organizzazioni non possono esercitare tali diritti individualmente.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore due mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte di tutti gli Stati firmatari che si affacciano sul Baltico e della Comunità economica europea.

2. Per ciascun atto che ratifichi o approvi la presente Convenzione prima o dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione entra in vigore due mesi dopo la data di deposito da parte del suddetto Stato del suo strumento di ratifica o di approvazione o alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque sia l'ultima data.

3. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che acceda alla presente Convenzione, questa entra in vigore due mesi dopo la data del deposito da parte di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica del rispettivo strumento di adesione.

4. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione cessa l'applicazione della Convenzione, e dei relativi emendamenti, sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Baltico, firmata il 22 marzo 1974 ad Helsinki.

5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli emendamenti agli allegati della suddetta Convenzione adottati dalle parti contraenti di detta Convenzione nel periodo tra la firma della presente Convenzione e la sua entrata in vigore continuano ad

applicarsi fintantoché i corrispondenti allegati della presente Convenzione siano stati emendati.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, le raccomandazioni e le decisioni adottate nell'ambito della suddetta Convenzione continuano ad applicarsi nella misura in cui esse sono compatibili con la presente Convenzione o non esplicitamente abrogate da queste o da una decisione adottata nell'ambito di essa.

Articolo 37

Denuncia

1. Allo scadere dei cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, una parte contraente può in qualsiasi momento, con notifica scritta al depositario, recedere dalla presente Convenzione. La denuncia ha effetto per tale parte contraente il trentesimo giorno di giugno dell'anno successivo all'anno nel quale il depositario ha ricevuto la notifica della denuncia.

2. In caso di notifica di denuncia della Convenzione da parte di una parte contraente, il depositario convoca una riunione delle parti contraenti al fine di esaminare gli effetti della denuncia.

Articolo 38

Depositario

Il governo della Repubblica di Finlandia provvede a:

- a) notificare a tutte le parti contraenti e al segretario generale:
 - i) le firme,
 - ii) il deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o adesione,
 - iii) le date di entrata in vigore della presente Convenzione,
 - iv) gli emendamenti proposti o raccomandati ad articoli o allegati o l'adozione di nuovi allegati nonché la data in cui tali emendamenti o nuovi allegati entrano in vigore,
 - v) le notifiche, e le relative date di ricezione, di cui agli articoli 31 e 32,
 - vi) le notifiche di denuncia e la data in cui la denuncia ha effetto,
 - vii) eventuali altri atti o notifiche relativi alla presente Convenzione;
- b) trasmettere copie certificate conformi della presente Convenzione agli Stati e alle organizzazioni regionali di integrazioni economica che vi aderiscono.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Helsinki, il nono giorno di aprile millenovecentonovantadue, in un'unica copia autentica in lingua inglese depositata presso il governo finlandese. Il governo finlandese provvede a trasmettere una copia autenticata a tutte le parti firmatarie.

Per la Repubblica federativa ceca e slovacca

Per il Regno di Danimarca

Per la Repubblica di Estonia

Per la Repubblica di Finlandia

Per la Repubblica federale di Germania

Per la Repubblica di Lettonia

Per la Repubblica di Lituania

Per il Regno di Norvegia

Per la Repubblica di Polonia

Per la Federazione russa

Per il Regno di Svezia

Per l'Ucraina

Per la Comunità economica europea

*ALLEGATO I***SOSTANZE NOCIVE****PARTE 1: PRINCIPI GENERALI****1.0. Introduzione**

Al fine di permettere l'applicazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, le parti contraenti debbono usare nell'identificazione e nella valutazione delle sostanze nocive quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, le seguenti procedure:

1.1. Criteri per la classificazione delle sostanze

L'identificazione e la valutazione di sostanze deve essere basata sulle proprietà intrinseche delle sostanze stesse, cioè:

- persistenza;
 - tossicità o altre proprietà nocive;
 - tendenza alla bioaccumulazione;
- nonché sulle caratteristiche che possono causare inquinamento, quali:
- rapporto tra concentrazioni osservate e concentrazioni aventi effetti non osservati;
 - rischio antropogeno di eutrofizzazione;
 - impatto transfrontaliero o a lungo raggio;
 - rischio di modificazioni indesiderabili nell'ecosistema marino e irreversibilità o durabilità degli effetti;
 - radioattività;
 - gravi interferenze con la pesca e la raccolta di frutti di mare o con altre utilizzazioni legittime del mare;
 - modelli di distribuzione (quantità, tipi di utilizzazione e probabilità che venga raggiunto l'ambiente marino);
 - provate proprietà cancerogene, teratogene, mutagene nel o attraverso l'ambiente marino.

Queste caratteristiche non sono necessariamente di uguale importanza ai fini dell'identificazione e della valutazione di una particolare sostanza o gruppo di sostanze.

1.2. Gruppi prioritari di sostanze nocive

Le parti contraenti, nelle loro misure preventive, danno la priorità ai seguenti gruppi di sostanze generalmente riconosciute come nocive:

- a) metalli pesanti e loro composti;
- b) composti organoalogenati;
- c) composti organici del fosforo e dello stagno;
- d) pesticidi, quali fungicidi, erbicidi, insetticidi e prodotti chimici usati per la conservazione del legno, della polpa di legno, della cellulosa, della carta, del pellame e dei tessili;
- e) oli e idrocarburi derivati dal petrolio;
- f) altri composti organici particolarmente nocivi per l'ambiente marino;
- g) composti dell'azoto e del fosforo;
- h) sostanze radioattive inclusi i residui;
- i) materie persistenti che possono galleggiare, rimanere in sospensione o affondare;
- j) sostanze che hanno effetti gravi sul sapore e/o sull'odore dei prodotti del mare destinati al consumo umano o che hanno effetti sul gusto, l'odore, il colore, la trasparenza o altre caratteristiche dell'acqua.

PARTE 2: SOSTANZE VIETATE

Al fine di proteggere la regione del Mar Baltico dalle sostanze pericolose, le parti contraenti vietano totalmente o parzialmente l'uso delle seguenti sostanze o gruppi di sostanze nella regione del Mar Baltico e nel suo bacino:

2.1. Sostanze vietate per tutte le utilizzazioni finali tranne i medicinali

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis-(clorofenil)-etano] e suoi derivati di DDE e DDD;

2.2. Sostanze vietate per tutte le utilizzazioni in attrezzature esistenti situate in sistemi chiusi fino al termine della loro durata di utilizzazione o per finalità di ricerca, di sviluppo e di analisi

a) PCB (bifenili policlorurati);

b) PCT (terfenili policlorurati).

2.3. Sostanze vietate per talune applicazioni

Composti organostannici per pitture antivegetative applicate su imbarcazioni da diporto al di sotto di 25 m e su gabbie utilizzate nella pesca.

PARTE 3: PESTICIDI

Al fine di proteggere la regione del Mar Baltico dalle sostanze pericolose, le parti contraenti compiono ogni sforzo per ridurre al minimo nella regione del Mar Baltico e nel suo bacino e, se possibile, vietare l'impiego delle seguenti sostanze utilizzate come pesticidi.

	<i>Numero CAS</i>
Acrilonitrile	107131
Aldrina	309002
Aramite	140578
Composti del cadmio	—
Clordano	57749
Clordecone	143500
Clordimeforme	6164983
Cloroformio	67663
1,2-Dibrometano	106934
Dieldrina	60571
Endrina	72208
Acido fluoroacetico e derivati	7664393, 144490
Eptacloro	76448
Isobenzane	297789
Isodrina	465736
Kelevan	4234791
Composti del piombo	—
Composti del mercurio	—
Morfamquat	4636833
Nitrofen	1836755
Pentaclorofenolo	87865
Terpeni policlorurati	8001501
Quintozene	82688
Composti del selenio	—
2,4,5-T	93765
Toxafene	8001352

*ALLEGATO II***CRITERI PER L'USO DELLA MIGLIORE PRATICA AMBIENTALE E DELLA MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE****NORMA 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Conformemente alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, le parti contraenti applicano i criteri per la migliore pratica ambientale e la migliore tecnologia disponibile di seguito descritti.
2. Al fine di prevenire e eliminare l'inquinamento le parti contraenti usano la migliore pratica ambientale per tutte le fonti e la migliore tecnologia disponibile per le fonti puntuali, in modo da ridurre al minimo o eliminare, mediante strategie di controllo, le emissioni nell'acqua e nell'aria provenienti da tutte le fonti.

NORMA 2: UNA MIGLIORE PRATICA AMBIENTALE

1. Per «migliore pratica ambientale» si intende l'applicazione della combinazione di misure più idonea. Nella selezione di casi individuali, debbono essere considerati almeno i seguenti elementi nell'ordine:
 - informazione e educazione del pubblico e degli utenti circa le conseguenze ambientali della scelta di particolari attività e prodotti, del loro uso e della loro eliminazione finale;
 - elaborazione e applicazione di codici di buona pratica ambientale che coprono tutti gli aspetti di attività nella vita del prodotto;
 - etichette obbligatorie che informino il pubblico e gli utilizzatori sui rischi ambientali connessi ad un determinato prodotto, al suo uso e alla sua eliminazione finale;
 - disponibilità di sistemi di raccolta e di eliminazione;
 - economia delle risorse, compresa l'energia;
 - riciclaggio, recupero e riutilizzazione;
 - non uso di sostanze pericolose e di prodotti dannosi e, per quanto possibile, non produzione di residui pericolosi;
 - applicazione di strumenti economici ad attività, a prodotti o a gruppi di prodotti e alle emissioni;
 - un sistema di autorizzazioni comportante serie di restrizioni o divieti.
2. Nel determinare, in casi generali o individuali, quali combinazioni di misure costituiscano la migliore pratica ambientale si devono in particolare considerare i seguenti elementi:
 - il principio di precauzione;
 - il rischio ecologico associato al prodotto, alla sua produzione, al suo uso e alla sua eliminazione finale;
 - evitare o sostituire determinate attività o sostanze con attività o sostanze meno inquinanti;
 - scala di utilizzazione;
 - potenziali vantaggi o svantaggi ambientali connessi ai materiali e alle attività di sostituzione;
 - progressi e cambiamenti nelle conoscenze scientifiche;
 - tempi di attuazione;
 - implicazioni sociali ed economiche.

NORMA 3: MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE

1. Per «migliore tecnologia disponibile» s'intende l'ultimo stadio di sviluppo (stato dell'arte) di processi, strutture o metodi operativi tale da indicare l'adeguatezza pratica di una particolare misura ai fini della limitazione degli scarichi.

2. Nel determinare se un insieme di processi, strutture e metodi operativi costituiscano la migliore tecnologia disponibile, in casi generali o individuali, devono essere considerati in particolare i seguenti elementi:

- processi, mezzi o metodi operativi comparabili sperimentati con successo in periodi recenti;
- progressi tecnologici e cambiamenti nelle conoscenze scientifiche;
- fattibilità economica di una determinata tecnologia;
- tempi di applicazione;
- natura e volume delle emissioni in questione;
- tecnologia non produttrice di rifiuti o produttrice di rifiuti limitati;
- principio di precauzione.

NORMA 4: FUTURI SVILUPPI

La migliore pratica ambientale e la migliore tecnologia disponibile sono soggette a trasformazioni nel tempo per i progressi tecnologici, i fattori economici e sociali e i cambiamenti che intervengono nelle conoscenze scientifiche.

*ALLEGATO III***CRITERI E MISURE RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA FONTI SITUATE A TERRA****NORMA 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

Conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, le parti contraenti applicano i criteri e le misure descritti nel presente allegato nell'intero bacino della regione del Mar Baltico e tengono conto della migliore pratica ambientale (MPA) e della migliore tecnologia disponibile (MTD) di cui all'allegato II.

NORMA 2: REQUISITI SPECIFICI

1. Le acque reflue municipali debbono essere trattate con metodi biologici o di altra natura che siano almeno altrettanto efficaci ai fini della riduzione di parametri significativi. Debbono essere ridotti sostanzialmente anche i nutrienti.
2. La gestione delle acque in impianti industriali deve tendere alla creazione di sistemi chiusi o di sistemi ad elevata circolazione in modo da evitare per quanto possibile acque residue.
3. Le acque reflue industriali debbono essere trattate separatamente prima di essere mescolate con acque di diluizione.
4. Le acque reflue contenenti sostanze pericolose o altre sostanze nocive non debbono essere trattate insieme alle altre acque reflue a meno che si effettui una riduzione delle sostanze inquinanti uguale alla purificazione separata di ciascuna acqua reflua. Il miglioramento della qualità delle acque reflue non deve comportare un aumento significativo di fanghi pericolosi.
5. I valori-limite relativi alle emissioni di sostanze pericolose nell'acqua nell'aria debbono essere stabiliti in autorizzazioni speciali.
6. Impianti industriali ed altre fonti puntuali collegati con gli impianti municipali di trattamento debbono utilizzare la migliore tecnologia disponibile al fine di evitare negli impianti di trattamento delle acque reflue municipali la presenza di sostanze pericolose che non possono essere rese innocue da tali trattamenti o che possono disturbare i processi di trattamento. Debbono essere inoltre adottate misure conformi alla migliore pratica ambientale.
7. L'inquinamento proveniente dalla piscicoltura deve essere prevenuto ed eliminato promuovendo e applicando la migliore pratica ambientale e la migliore tecnologia disponibile.
8. L'inquinamento da fonti diffuse, inclusa l'agricoltura, deve essere eliminato promuovendo e applicando la migliore pratica ambientale.
9. I pesticidi utilizzati debbono essere conformi alle norme stabilite dalla commissione.

NORMA 3: PRINCIPI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE INDUSTRIE

Le parti contraenti si impegnano ad applicare i seguenti principi e procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della presente Convenzione.

1. L'operatore dell'impianto industriale comunica dati e informazioni alla competente autorità nazionale utilizzando un formulario di domanda. Si consiglia all'operatore di consultare la competente autorità nazionale in merito ai dati da fornire prima di inoltrare la domanda stessa all'autorità (accordo sulle informazioni e sulle verifiche).

Nella domanda debbono essere specificati almeno i seguenti dati e le seguenti informazioni:

Informazioni generali

— Nome, settore, sito e numero dei dipendenti.

Situazione attuale e/o attività previste

- Sito dello scarico e/o dell'emissione;
- tipo della produzione, quantità della produzione e/o della trasformazione;
- processi di produzione;
- tipo e quantità delle materie prime, agenti e/o prodotti intermedi;

- quantità e qualità delle acque reflue non trattate e dei gas provenienti dalle varie fonti (ad esempio acque di lavorazione, acque di raffreddamento);
- trattamento delle acque reflue e dei gas a seconda del tipo di processo, dell'efficacia del pretrattamento e/o del trattamento finale;
- acque reflue e gas trattati a seconda della quantità e della qualità alla fine del pretrattamento e/o strutture per il trattamento finale;
- quantità e qualità di rifiuti solidi e liquidi generati durante il processo e il trattamento di acque reflue e gas;
- trattamento di rifiuti solidi e liquidi;
- informazione su misure atte a prevenire guasti nel processo e fuoruscite accidentali;
- situazione attuale e possibile impatto sull'ambiente.

Alternative e loro eventuale diversa incidenza ecologica, economica e a livello di sicurezza

- Altri possibili processi di produzione;
 - altri possibili materie prime, agenti e/o prodotti intermedi;
 - altre possibili tecnologie di trattamento.
2. La competente autorità nazionale fa una valutazione della situazione attuale e delle possibili incidenze sull'ambiente delle attività previste.
3. La competente autorità nazionale rilascia l'autorizzazione dopo la valutazione globale, considerando in particolare gli aspetti summenzionati. L'autorizzazione deve tenere conto almeno dei seguenti elementi:
- caratterizzazione di tutte le componenti (ad esempio capacità di produzione) che incidono sulla quantità e sulla qualità dello scarico e/o delle emissioni;
 - valore limite per la quantità e la qualità (quantità e/o concentrazioni) di scarichi ed emissioni diretti e indiretti;
 - istruzioni relative a:
 - la costruzione e la sicurezza,
 - i processi e/o gli agenti di produzione,
 - il funzionamento ed il mantenimento delle strutture di trattamento,
 - il recupero di materiali e sostanze e l'eliminazione dei rifiuti,
 - il tipo e l'ampiezza del controllo che l'operatore deve effettuare (autocontrollo),
 - le misure da adottare in caso di guasti nel processo e fuoruscite accidentali,
 - metodi analitici da applicare,
 - programma di modernizzazione, adeguamenti e indagini effettuati dall'operatore,
 - programma relativo ai rapporti che l'operatore deve redigere sulle misure relative al monitoraggio e/o all'autocontrollo, all'ammodernamento e agli adeguamenti e alle verifiche.
4. La competente autorità nazionale o un'istituzione indipendente da questa autorizzata provvede a:
- ispezionare la qualità e la quantità degli scarichi e/o delle emissioni mediante campionamenti e analisi;
 - controllare se sono soddisfatti i requisiti dell'autorizzazione;
 - organizzare il monitoraggio delle varie incidenze sull'atmosfera degli scarichi e delle emissioni di acque reflue;
 - modificare eventualmente le autorizzazioni.

ALLEGATO IV**PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO PROVENIENTE DA IMBARCAZIONI****NORMA 1: COOPERAZIONE**

In materia di protezione della regione del Mar Baltico dall'inquinamento proveniente da imbarcazioni, le parti contraenti cooperano:

- a) con l'Organizzazione marittima internazionale al fine di promuovere in particolare normative internazionali, basate anche sui principi e gli obblighi fondamentali della presente Convenzione che prevede anche l'impiego della migliore tecnologia disponibile e della migliore pratica ambientale quali definite all'allegato II;
- b) alla efficace ed armonizzata attuazione delle norme adottate dall'Organizzazione marittima internazionale.

NORMA 2: ASSISTENZA NELLE INVESTIGAZIONI

Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3 della presente Convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'investigazione delle violazioni alla legislazione vigente in materia di misure antinquinamento, che hanno avuto o si sospetta abbiano avuto luogo nella regione del Mar Baltico. Detta assistenza può includere, senza essere peraltro a ciò limitata, l'ispezione da parte delle autorità competenti dei registri relativi al petrolio, dei registri relativi al carico, dei giornali di bordo nonché il prelievo di campioni di petrolio a fini di identificazione.

NORMA 3: DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato s'intende per:

- 1) «amministrazione»: il governo dello Stato sotto la cui giurisdizione opera l'imbarcazione. In caso di imbarcazione che possa battere bandiera di uno Stato qualsiasi, l'amministrazione è il governo di tale Stato. Per quanto riguarda piattaforme fisse o galleggianti impegnate nell'esplorazione e nello sfruttamento del fondo marino e del sottosuolo adiacenti ad una costa sulla quale un determinato Stato costiero eserciti diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, l'amministrazione è il governo di tale Stato costiero.
- 2) a) «scarico»: in relazione a sostanze nocive o ad effluenti contenenti tali sostanze, qualunque emissione di tali sostanze da parte di una imbarcazione; esso comprende la fuoriuscita, l'eliminazione, lo sbandimento, la perdita, il pompaggio, l'immissione o lo svuotamento;
b) per «scarico» non s'intende:
 - i) lo scarico ai sensi della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, stipulata a Londra il 29 dicembre 1972;
 - ii) l'emissione di sostanze pericolose direttamente connessa con l'esplorazione; lo sfruttamento e il trattamento offshore di risorse minerali del fondo marino;
 - iii) l'emissione di sostanze nocive a fini di ricerca scientifica legittima sulla riduzione o sul controllo dell'inquinamento.
- 3) L'espressione «dalla terra più vicina» significa dalla linea che delimita le acque territoriali in base al diritto internazionale.
- 4) Il termine «giurisdizione» deve essere interpretato in conformità del diritto internazionale vigente al momento dell'applicazione o dell'interpretazione del presente allegato.
- 5) Il termine «MARPOL 73/78» designa la Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento proveniente dalle navi, del 1973, modificata dal relativo Protocollo del 1978.

NORMA 4: APPLICAZIONE DEGLI ALLEGATI DI MARPOL 73/78

Fatte salve le disposizioni della norma 5, le parti contraenti applicano le disposizioni degli allegati di MARPOL 73/78.

NORMA 5: ACQUE LURIDE

Le parti contraenti applicano le disposizioni dei paragrafi da A a D nonché F e G della presente norma sullo scarico di acque luride provenienti da navi operanti nella regione del Mar Baltico.

A. Definizioni

Ai fini della presente norma s'intende per:

1) «Acque luride»:

- a) lo scolo di acque luride ed altri rifiuti provenienti da qualsiasi tipo di servizio igienico, da urinatori e da WC;
- b) gli scoli provenienti da strutture sanitarie (dispensari, infermerie di bordo, ecc.) attraverso lavandini, vasche e sbocchi di scarico situati in tali strutture;
- c) gli scoli provenienti da ambienti che ospitano animali vivi;
- d) altre acque residuali mescolate con gli scoli di cui sopra.

2) «Serbatoio di ritenzione»: il serbatoio usato per la raccolta e il deposito delle acque luride.**B. Applicazione**

Le disposizioni della presente norma si applicano a:

- a) imbarcazioni di 200 t di stazza lorda;
- b) imbarcazioni inferiori a 200 t di stazza lorda abilitate al trasporto di oltre 10 persone;
- c) imbarcazioni per le quali non esiste una stazza lorda misurata, abilitate al trasporto di oltre 10 persone.

C. Scarico di acque luride**1. Fatto salvo il disposto del paragrafo D della presente norma, lo scarico di acque luride in mare è vietato eccetto nel caso in cui:**

- a) l'imbarcazione scarichi residui triturati e disinfettati mediante un sistema approvato dall'amministrazione ad una distanza di oltre 4 miglia marine dalla terra più vicina o qualora i residui, non triturati o disinfettati, siano scaricati ad una distanza di oltre 12 miglia marine dalla terra più vicina, sempreché i suddetti residui siano stati depositati in serbatoi di ritenzione e non vengano scaricati istantaneamente bensì gradualmente ad una velocità di navigazione non inferiore a 4 nodi;
- b) l'imbarcazione sia munita di un impianto funzionante di trattamento dei residui approvato dall'amministrazione e
 - i) i risultati del test di detto impianto figurino in un documento presente a bordo;
 - ii) l'effluente non produca solidi galleggianti visibili né causi scolorimento delle acque circostanti.

2. Qualora le acque luride siano mischiate con altri rifiuti o acque reflue soggetti a disposizioni diverse, si applicano le disposizioni più rigorose.**D. Eccezioni**

Il paragrafo C della presente norma non si applica a:

- a) lo scarico di acque luride da una nave, imposto da motivi di sicurezza della nave stessa, di coloro che si trovano a bordo o da ragioni di salvataggio di persone in mare;

- b) lo scarico di acque luride risultante da danni alla nave o alle sue attrezzature, qualora prima e dopo il verificarsi del danno siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni atte ad impedire o ridurre al minimo lo scarico.

E. Strutture di ricezione

1. Ciascuna parte contraente s'impegna a garantire, nei suoi porti e terminali della regione del Mar Baltico, la disponibilità di strutture per la ricezione di acque luride, senza causare ritardi alle navi, e adeguate alle esigenze delle navi che le utilizzano.
2. Per permettere la giunzione delle tubature di ricezione con la bocca di scarico delle imbarcazioni, i due condotti da congiungere debbono essere muniti di un raccordo standard conforme alle norme seguenti:

Dimensioni standard di flangie per raccordi di scarico

Descrizione	Misure
Diametro esterno	210 mm
Diametro interno	A seconda del diametro esterno del tubo
Diametro del cerchio su cui si situano i bulloni	170 mm
Incavi nella flangia	4 buchi di 18 mm di diametro, equidistanti e situati sul cerchio dei bulloni (170 mm di diametro), incavati verso la periferia della flangia. Larghezza dell'incavo: 18 mm
Spessore della flangia	16 mm
Bulloni e dadi: quantità e diametro	4, ciascuno di 16 mm di diametro e di lunghezza adeguata

La flangia ha la funzione di accettare tubi di un diametro interno massimo di 100 mm; essa deve essere di acciaio o di altro materiale equivalente e deve avere superficie piatta. La flangia, assieme ad una idonea guarnizione, deve sopportare una pressione di servizio di 6 kg/cm².

Per imbarcazioni aventi una profondità di scafo di 5 metri o una profondità di scafo inferiore, il diametro interno del raccordo di scarico può essere di 38 mm.

F. Controlli

1. Le imbarcazioni operanti su rotte internazionali nella regione del Mar Baltico sono soggette ai controlli di seguito specificati:
 - a) un controllo iniziale prima che l'imbarcazione sia messa in servizio o prima che il certificato di cui al paragrafo G della presente norma sia rilasciato per la prima volta, al fine di accertare:
 - i) se l'impianto di trattamento delle acque luride, eventualmente presente a bordo, soddisfi ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione e se sia stato approvato dall'amministrazione;
 - ii) qualora l'imbarcazione sia munita di un sistema di triturazione e disinfezione dei residui, se tale sistema soddisfi ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione e se sia stato approvato dall'amministrazione;
 - iii) qualora l'imbarcazione sia munita di un serbatoio di ritenzione, se la capacità di tale serbatoio sia conforme alle disposizioni dell'amministrazione in materia di ritenzione della totalità dei residui connessi all'attività della nave, al numero di persone presenti a bordo nonché ad altri eventuali fattori pertinenti. Il serbatoio di ritenzione deve essere conforme ai requisiti operativi previsti in base alle norme e ai metodi di verifica raccomandati dalla commissione e deve essere approvato dall'amministrazione;

- iv) se la nave sia munita di un tubo di scarico delle acque luride da raccordare con la struttura di ricezione nei porti. Il tubo di scarico deve essere munito di un raccordo standard conformemente al disposto del paragrafo E. Le navi operanti in settori commerciali fissi devono essere munite di eventuali altri tipi di raccordo approvati dall'amministrazione.

I suddetti controlli mirano a garantire che le attrezzature, i materiali e tutti gli accessori siano pienamente conformi con le disposizioni applicabili della presente norma.

L'amministrazione riconosce il «certificato di tipo» per gli impianti di trattamento delle acque luride rilasciato da altre parti contraenti;

- b) controlli periodici a intervalli specificati dall'amministrazione ma non superiori a 5 anni, atti a garantire che le attrezzature, gli accessori e i materiali siano pienamente conformi con le disposizioni applicabili della presente norma.
2. I controlli delle imbarcazioni relativamente all'applicazione delle disposizioni della presente norma, sono eseguiti da funzionari dell'amministrazione. L'amministrazione può tuttavia affidare i controlli sia a controllori all'uopo designati che a organizzazioni da essa riconosciute. L'amministrazione garantisce comunque pienamente della completezza ed efficacia dei controlli effettuati.
 3. Dopo l'esecuzione del controllo dell'imbarcazione, non debbono essere apportate trasformazioni significative alle attrezzature, agli accessori e ai materiali oggetto del suddetto controllo senza la previa approvazione dell'amministrazione, eccetto nel caso di normale sostituzione di tali attrezzature o accessori con materiale identico.

G. Certificato

1. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è rilasciato a imbarcazioni abilitate al trasporto di oltre 50 persone impegnate in viaggi internazionali nella regione del Mar Baltico dopo che è stato effettuato il controllo conformemente alle disposizioni del paragrafo F della presente norma.
2. Il suddetto certificato è rilasciato dall'amministrazione o da qualsiasi persona o organizzazione a ciò debitamente autorizzata. L'amministrazione assume comunque la piena responsabilità del rilascio del certificato.
3. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è redatto nella forma corrispondente al modello presentato nell'appendice dell'allegato IV di MARPOL 73/78 quando le parti contraenti siano anche parti di MARPOL 73/78. Qualora la lingua non sia l'inglese, il testo deve essere accompagnato da una traduzione in inglese.
4. Il certificato di prevenzione dell'inquinamento da acque luride è rilasciato per un periodo determinato dall'amministrazione, non superiore comunque ai 5 anni.
5. Il certificato cessa di essere valido qualora siano state apportate trasformazioni significative nelle attrezzature, negli accessori o nei materiali senza la previa approvazione dell'amministrazione, eccetto nel caso di normale sostituzione di tali attrezzature o accessori con materiali identici.

ALLEGATO V**ESENZIONI AL DIVIETO GENERALE DI SCARICO DI RESIDUI ED ALTRI OGGETTI NELLA REGIONE DEL MAR BALTICO****NORMA 1**

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della presente convenzione, il divieto di scarico non si applica allo scarico in mare di detriti di dragaggio purché:

- a) lo scarico di detriti di dragaggio contenenti le sostanze nocive di cui all'allegato I sia consentito solo in base agli orientamenti adottati dalla Commissione;
- b) lo scarico sia effettuato con previa autorizzazione speciale rilasciata dall'autorità nazionale competente:
 - i) entro le acque territoriali della parte contraente, oppure
 - ii) al di fuori delle sue acque territoriali o interne, se necessario, dopo esame della questione da parte della Commissione.

Per il rilascio delle suddette autorizzazioni la parte contraente applica le disposizioni della norma 3 del presente allegato.

NORMA 2

1. La competente autorità nazionale di cui all'articolo 11, paragrafo 2 dell'articolo 9 della presente Convenzione:
 - a) rilascia le autorizzazioni speciali di cui alla norma 1 del presente allegato;
 - b) tiene registri sui quali figurano la natura e la quantità degli oggetti il cui scarico è stato autorizzato nonché il sito, il tempo e il metodo dello scarico dei medesimi;
 - c) raccoglie le informazioni disponibili sulla natura e le quantità degli oggetti che sono stati scaricati nella regione del Mar Baltico recentemente e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, qualora si ritenga che gli oggetti scaricati possano contaminare le acque o organismi della regione del Mar Baltico, possano incagliarsi nelle attrezzature di pesca o originare altri eventuali danni. La suddetta autorità nazionale è tenuta inoltre a registrare il sito, il tempo e le modalità degli scarichi suddetti.
2. La competente autorità nazionale rilascia autorizzazioni speciali in conformità della norma 1 del presente allegato per oggetti destinati ad essere scaricati nella regione del Mar Baltico:
 - a) caricati nel suo territorio;
 - b) caricati da un'imbarcazione o da un velivolo registrati nel suo territorio o battenti bandiera dello Stato di appartenenza della suddetta autorità, qualora il caricamento sia avvenuto nel territorio di uno Stato che non è parte contraente della presente convenzione.
3. Ciascuna parte contraente notifica alla Commissione e, se del caso alle altre parti contraenti, le informazioni specificate alla lettera c) del paragrafo 1 della norma 2 del presente allegato. La procedura da seguire e la natura di tali notifiche sono determinate dalla Commissione.

NORMA 3

Nel rilasciare le autorizzazioni speciali in conformità della norma 1 del presente allegato l'autorità nazionale competente tiene conto:

- a) della qualità dei detriti di dragaggio destinati ad essere scaricati;
- b) del contenuto di sostanze nocive di cui all'allegato I;
- c) del sito (ad esempio: coordinate dell'area di scarico, profondità e distanza dalla costa) e della sua relazione con zone di particolare interesse (per esempio: aree di svago, zone di riproduzione ittica, zone di allevamento ittico e di pesca, ecc.);
- d) delle caratteristiche dell'acqua qualora lo scarico sia effettuato al di fuori delle acque territoriali; intendendo per tali caratteristiche:
 - i) proprietà idrografiche (ad esempio: temperatura, salinità, densità, profilo);
 - ii) proprietà chimiche (ad esempio: pH, ossigeno disciolto, nutrienti);
 - iii) proprietà biologiche (ad esempio: produzione primaria e animali bentonici);i dati debbono contenere informazioni sufficienti sui livelli medi annuali e sulla variazione stagionale delle proprietà menzionate nel presente paragrafo;
- e) dell'esistenza e degli effetti di altri scarichi che abbiano eventualmente avuto luogo nella zona di scarico.

NORMA 4

Le relazioni redatte in conformità dall'articolo 11, paragrafo 5 della presente convenzione contengono le informazioni previste per il formulario di notifica che la commissione deve definire.

ALLEGATO VI**PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ATTIVITÀ OFFSHORE****NORMA 1: DEFINIZIONI**

Ai fini del presente allegato s'intende per:

- 1) «attività offshore»: qualsiasi esplorazione e sfruttamento di petrolio e gas mediante un impianto o struttura offshore fissa o galleggiante, ivi comprese tutte le attività a ciò connesse;
- 2) per «unità offshore»: qualsiasi impianto o struttura offshore fissa o galleggiante impegnata nella prospezione, sfruttamento o attività di produzione di gas o petrolio nonché nel caricamento e scaricamento del petrolio;
- 3) per «esplorazione»: qualsiasi attività di perforazione escluse le prospezioni sismiche;
- 4) per «sfruttamento»: qualsiasi produzione, verifica, o attività di stimolazione.

NORMA 2: USO DELLA MIGLIORE TECNOLOGIA DISPONIBILE E DELLA MIGLIORE PRATICA AMBIENTALE

Le parti contraenti si impegnano a prevenire e ad eliminare l'inquinamento proveniente da attività offshore applicando i principi della migliore tecnologia disponibile e della migliore pratica ambientale definiti all'allegato II.

NORMA 3: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO

1. La valutazione dell'impatto ambientale deve essere effettuata prima che sia rilasciata l'autorizzazione di avvio a un'attività offshore. In caso di sfruttamento di cui alla norma 5, il risultato della valutazione deve essere notificato alla Commissione prima che sia rilasciato il permesso di avvio dell'attività offshore.
2. Contestualmente alla valutazione dell'impatto ambientale deve essere valutata la sensibilità della zona marina circostante l'unità offshore proposta. Nella suddetta valutazione dovranno essere considerati i seguenti elementi:
 - a) importanza della zona per l'avifauna e i mammiferi marini;
 - b) importanza della zona per la pesca, la riproduzione di pesci e dei molluschi e per l'acquacoltura;
 - c) importanza della zona dal punto di vista ricreativo e paesaggistico;
 - d) composizione del sedimento misurando i seguenti parametri: distribuzione e dimensione dei granuli, materia secca, perdita di ignizione, contenuto totale in idrocarburi e contenuto di Ba, Cr, Pb, Cu, Hg e Cd;
 - e) abbondanza e diversità della fauna bentonica e contenuto di idrocarburi aromatici e alifatici.
3. Al fine di controllare gli effetti della fase di esplorazione degli studi relativi all'attività offshore, debbono essere effettuate le analisi di cui alla lettera d) precedente prima e dopo le operazioni.
4. Al fine di controllare gli effetti della fase di sfruttamento degli studi relativi all'attività offshore debbono essere effettuate almeno le analisi di cui alle lettere d) e e) precedenti prima della operazione, ad intervalli annuali durante l'operazione e dopo che l'operazione sia conclusa.

NORMA 4: SCARICHI NELLA FASE DI ESPLORAZIONE

1. L'uso di fanghi di perforazione a base di petroli o contenenti altre sostanze pericolose deve essere limitato a casi in cui esso è necessario per ragioni, geologiche, tecniche o di sicurezza e soltanto dopo previa autorizzazione da parte della competente autorità nazionale. In tali casi debbono essere adottate idonee misure e debbono essere previsti impianti adeguati in modo da impedire lo scarico di tali fanghi nell'ambiente marino.

2. Fanghi di perforazione a base di petrolio e tagli derivanti dall'uso di fanghi di perforazione non debbono essere scaricati nella regione del Mar Baltico ma trasportati a riva per esservi adeguatamente trattati o eliminati.
3. Lo scarico di fanghi a base di acqua e di tagli è soggetto all'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità nazionali. Prima del rilascio dell'autorizzazione deve essere provata la bassa tossicità del contenuto dei fanghi a base di acqua.
4. Lo scarico di tagli derivanti dall'uso di fanghi di perforazione a base di acqua non è autorizzato in zone particolarmente sensibili della regione del Mar Baltico quali aree confinate o di acqua bassa dove il ricambio di acqua è limitato e in altre zone caratterizzate da ecosistemi rari, di particolare pregio o particolarmente fragili.

NORMA 5: SCARICHI NELLA FASE DI SFRUTTAMENTO

Oltre alle disposizioni dell'allegato IV si applicano agli scarichi le disposizioni seguenti:

- a) tutte le sostanze chimiche e i materiali debbono essere trasportati a riva e possono essere messi in discarica soltanto eccezionalmente e previa autorizzazione da parte delle competenti autorità nazionali per ciascuna specifica operazione;
- b) lo scarico di acque di produzione e di acque di spostamento è vietato a meno che, da analisi e campionamenti effettuati secondo metodi adottati dalla Commissione, risulti un contenuto di petrolio inferiore a 15 mg/l;
- c) qualora non sia possibile rispettare tale valore-limite impiegando la migliore pratica ambientale e la migliore tecnologia disponibile, la competente autorità nazionale può prevedere altre opportune misure per impedire l'eventuale inquinamento dell'ambiente marino della regione del Mar Baltico stabilendo, se necessario, un valore-limite meno restrittivo ma che comunque sarà il più basso possibile e in nessun caso supererà 40 mg/l. Il contenuto di petrolio viene misurato secondo le disposizioni specificate alla precedente lettera b);
- d) lo scarico autorizzato non deve in nessun caso produrre effetti inaccettabili sull'ambiente marino;
- e) al fine di permettere l'adeguamento ai futuri sviluppi delle tecnologie di produzione e di pulitura, i permessi di eliminazione debbono essere regolarmente verificati dalla competente autorità nazionale e i limiti previsti per gli scarichi conseguentemente modificati.

NORMA 6: PROCEDURA DI VERIFICA

Ciascuna parte contraente dispone che l'operatore o qualsiasi altra persona responsabile di un'unità offshore effettui le notifiche conformemente alle disposizioni della norma 5.1 dell'allegato VII della presente Convenzione.

NORMA 7: PIANI DI EMERGENZA

Per ciascuna unità offshore deve essere predisposto un piano di emergenza antiinquinamento approvato in conformità della procedura stabilita dalla competente autorità nazionale. Il piano deve contenere informazioni sui sistemi di allarme e di comunicazione, sull'organizzazione delle misure di intervento, un elenco delle attrezzature nonché la descrizione delle misure da adottare per diversi tipi di incidente ecologico.

NORMA 8: UNITÀ OFFSHORE DISMESSE

Le parti contraenti provvedono a che unità offshore abbandonate, fuori uso nonché unità offshore naufragate vengano interamente rimosse e trasportate a terra sotto la responsabilità del proprietario; esse dispongono inoltre che i pozzi di perforazione fuori uso siano otturati.

NORMA 9: SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Le parti contraenti si scambiano permanentemente informazioni attraverso la commissione sui siti e la natura di tutte le attività offshore effettuate o previste e sulla natura e le quantità degli scarichi e sulle misure di emergenza adottate.

*ALLEGATO VII***INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTE ECOLOGICO****NORMA 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le parti contraenti si impegnano a mantenere la loro capacità di risposta a incidenti ecologici che minacciano l'ambiente marino della regione del Mar Baltico. Tale capacità significa disporre di adeguate attrezzature, di navi e personale addestrato per operazioni in acque costiere nonché in alto mare.
2.
 - a) Oltre agli incidenti di cui all'articolo 13, la parte contraente è tenuta a notificare senza indugio gli incidenti ecologici occorsi sul suo territorio di intervento che ledono o possono ledere gli interessi di altre parti contraenti.
 - b) Nel caso di grave incidente ecologico debbono essere informate quanto prima possibile le altre parti contraenti e la commissione.
3. Nella misura in cui le loro capacità e i metodi disponibili lo consentono, le parti contraenti si impegnano a cooperare alle operazioni di intervento per far fronte ad incidenti ecologici, sempreché la gravità dei medesimi lo giustifichi.
4. Le parti contraenti adottano inoltre misure volte a:
 - a) effettuare regolari operazioni di sorveglianza al largo della loro linea costiera;
 - b) cooperare e a scambiare informazioni con le altre parti contraenti al fine di migliorare la capacità di risposta in caso di incidente ecologico.

NORMA 2: PIANI DI EMERGENZA

Ciascuna parte contraente elabora un piano nazionale di emergenza e, in cooperazione con altre parti contraenti, eventuali piani bilaterali o multilaterali per un intervento congiunto in caso di incidente ecologico.

NORMA 3: SORVEGLIANZA

1. Al fine di prevenire violazioni delle norme esistenti in materia di prevenzione dell'inquinamento proveniente da navi, le parti contraenti elaborano ed attuano, individualmente o in cooperazione, misure di sorveglianza nella regione del Mar Baltico volte a localizzare e tenere sotto controllo spandimenti di petrolio e di altre sostanze.
2. Le parti contraenti adottano opportune misure per applicare le misure di sorveglianza di cui al paragrafo 1 utilizzando anche aerei muniti di attrezzature di teledetezione.

NORMA 4: ZONE DI INTERVENTO

Le parti contraenti definiscono il prima possibile e mediante accordi bilaterali o multilaterali le zone della regione del Mar Baltico nelle quali esse debbono effettuare attività di sorveglianza e nelle quali intervenire qualora si verifichi o possa verificarsi un grave incidente ecologico. Tali accordi non pregiudicano altri eventuali accordi conclusi tra le parti contraenti nella stessa materia. Gli Stati limitrofi provvedono all'armonizzazione dei diversi accordi. Le parti contraenti informano le altre parti contraenti e la commissione in merito a tali accordi.

NORMA 5: PROCEDURA DI NOTIFICA

1.
 - a) Le parti contraenti dispongono che i capitani o gli eventuali responsabili di navi battenti la loro bandiera notifichino senza indugio qualsiasi evento occorso su dette navi che comporti o possa verosimilmente comportare una fuoriuscita di petrolio o di sostanze pericolose.
 - b) La notifica deve essere trasmessa allo Stato considerato costiero più vicino e deve essere effettuata in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 del protocollo 1 della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato da navi del 1973 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), quali modificate dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78).
 - c) Le parti contraenti chiedono ai capitani o ai responsabili delle navi e ai piloti di velivoli di notificare senza indugio e in conformità della suddetta procedura la presenza di petrolio o di altre sostanze

pericolose osservate in mare. Tali notifiche devono contenere nella misura del possibile i seguenti dati: tempo, posizione, condizioni del vento e del mare, tipo, importanza e probabile origine dell'inquinamento osservato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 b) si applicano anche allo scarico di cui alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 della presente Convenzione.

NORMA 6: MISURE DI EMERGENZA A BORDO DI NAVI

1. Ciascuna parte contraente dispone che le navi abilitate a battere la sua bandiera possiedano a bordo un piano di emergenza per l'inquinamento da petrolio come previsto dalle disposizioni di MARPOL 73/78 e in conformità di tali disposizioni.
2. Ciascuna parte contraente chiede ai capitani delle navi battenti sua bandiera o, in caso di piattaforme fisse o galleggianti operanti nel territorio di sua giurisdizione, alle persone responsabili di tali piattaforme, di fornire, in caso di incidente ecologico e su richiesta delle autorità competenti, informazioni dettagliate sulla nave e sul suo carico o, in caso di piattaforma, sulla sua attività, in modo da facilitare le operazioni di intervento volte a prevenire o combattere l'inquinamento del mare, e di cooperare con tali autorità.

NORMA 7: MISURE DI RISPOSTA

1. La parte contraente, quando si verifica un incidente ecologico nella sua zona di intervento, effettua le necessarie valutazioni della situazione e procede ad un adeguato intervento di risposta al fine di evitare o ridurre al minimo ulteriori danni.
2. a) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), le parti contraenti utilizzano mezzi meccanici per intervenire contro incidenti ecologici.
b) Agenti chimici possono essere utilizzati soltanto in casi eccezionali e previa autorizzazione, per ciascun caso specifico, delle competenti autorità nazionali.
3. Qualora una chiazza si sposti o si presuma possa spostarsi verso una zona di intervento di un'altra parte contraente, quest'ultima viene informata senza indugio sulla situazione e sulle operazioni di intervento predisposte.

NORMA 8: ASSISTENZA

1. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 della norma 1:
a) una parte contraente ha il diritto di chiedere l'assistenza delle altre parti contraenti in caso di incidente ecologico in mare;
b) le parti contraenti fanno il possibile per fornire tale assistenza.
2. Le parti contraenti adottano le misure amministrative o giuridiche atte a facilitare:
a) l'arrivo sul loro territorio e la partenza dal medesimo di navi, velivoli o altri mezzi di trasporto impegnati nelle operazioni di intervento connesse ad un incidente ecologico o adibiti al trasporto di personale, materiali e attrezzature necessari a far fronte a tale incidente;
b) il rapido movimento verso, attraverso e dal loro territorio di personale, materiali e attrezzature di cui alla lettera a).

NORMA 9: RIMBORSO DEI COSTI DI ASSISTENZA

1. Le parti contraenti sostengono i costi dell'assistenza di cui alla norma 8 in conformità della presente norma.
2. a) Qualora l'intervento sia stato effettuato da una parte contraente su esplicita richiesta di un'altra parte contraente, la parte richiedente rimborsa alla parte che ha fornito assistenza i costi dell'intervento fornito da questa. Qualora la richiesta sia annullata, la parte richiedente rimborsa l'altra parte per le spese da questa già sostenute o per le quali essa si sia impegnata.
b) Se l'intervento è stato effettuato da una parte contraente di sua propria iniziativa, tale parte sostiene i costi del suo intervento.
c) Si applicano i principi di cui alle lettere a) e b) a meno che le parti interessate non decidano altrimenti in ciascun caso specifico.
3. Se non viene deciso altrimenti, i costi dell'intervento effettuato da una parte contraente su richiesta di un'altra parte vengono calcolati equamente in base al diritto e alla consuetudine vigenti in materia di rimborso di tali costi presso la parte che ha fornito assistenza.

4. Le disposizioni della presente norma non possono essere interpretate in modo da arrecare pregiudizio ai diritti delle parti contraenti ad essere rimborsate, in base ad altre disposizioni applicabili, norme del diritto internazionale o norme nazionali o sopranazionali, da parti terze per i costi di interventi effettuati in caso di incidenti ecologici.

NORMA 10: COOPERAZIONE

1. Ciascuna parte contraente fornisce informazioni alle altre parti contraenti e alla commissione in merito a:
 - a) la sua organizzazione di intervento in caso di inquinamento marino provocato da petrolio o altre sostanze pericolose;
 - b) la sua normativa e altri elementi aventi diretta attinenza sul suo livello di preparazione e la sua capacità di risposta in caso di inquinamento del mare provocato da petrolio e da altre sostanze pericolose;
 - c) la competente autorità responsabile per ricevere e inviare notifiche relative all'inquinamento del mare da petrolio e da altre sostanze pericolose;
 - d) le autorità competenti per le questioni relative a misure di assistenza reciproca, reciproca informazione e cooperazione tra le parti contraenti conformemente al presente allegato;
 - e) gli interventi effettuati in conformità delle norme 7 e 8 del presente allegato.
2. Le parti contraenti si scambiano informazioni sui programmi di ricerca e di sviluppo, sui possibili tipi di intervento e, in caso di inquinamento provocato da petrolio e da altre sostanze pericolose, sulle esperienze, le attività di sorveglianza e le forme di intervento in caso di inquinamento.
3. Le parti contraenti organizzano regolarmente esercitazioni operative di intervento congiunte ad esercitazioni di allerta.
4. Le parti contraenti cooperano con l'organizzazione marittima internazionale nelle materie relative all'attuazione e alla ulteriore elaborazione della Convenzione internazionale sulla preparazione, la risposta e la cooperazione in caso di inquinamento da petrolio (International Convention on Oil Preparedness, Response and Co-operation).

NORMA 11: MANUALE DI INTERVENTO HELCOM

Le parti contraenti applicano, per quanto possibile, i principi e le regole contenute nel manuale sulla cooperazione per la lotta contro l'inquinamento marino, il quale specifica il presente allegato ed è adottato dalla commissione o dal comitato designato dalla commissione.
